

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.T.I.S.di; Circolo Didattico di; Istituto di

FATTO

La signora, collaboratrice scolastica, ha presentato tre distinte istanze d'accesso datate 10 e 11 settembre 2018 e rivolte ai seguenti istituti di: I.T.I.S., Circolo Didattico e Istituto

Nelle predette istanze chiedeva di accedere a “copia del titolo di studio, certificati dei servizi e ultima domanda di aggiornamento e contratti di lavoro dal 2014/15 al 2018/19” di soggetti nominativamente indicati che la hanno preceduta in graduatoria di istituto III fascia.

Motivava le istanze con la necessità di verifica della legittimità del sopravanzamento nelle graduatorie di istituto allegando una finalità di tutela giurisdizionale dei propri interessi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tutte le predette istanze la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione con un unico ricorso affinché riesaminasse i casi e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria dell'Istituto Tecnico nella quale la Dirigente dichiara di aver convocato la sig.ra per la data del 18 ottobre 2018, insieme ai controinteressati, per esercitare l'accesso richiesto.

E' altresì pervenuta memoria del Circolo Didattico di che dichiara di aver proceduto alla notifica ai controinteressati e di attenderne l'esito nonché di attendere la pronuncia della Commissione alla quale uniformarsi ai fini dell'accesso richiesto.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dalla signora la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando l'istante un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto ex artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva, infatti, ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa: a quelli a sé relativi nonché a quelli degli altri concorrenti senza peraltro che questi ultimi debbano essere considerati “controinteressati” in senso tecnico e che sia necessario, nei confronti dei medesimi, procedere alla notifica ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006: ciò perché secondo la giurisprudenza amministrativa e l'orientamento costante di questa Commissione il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi

conoscibili da tutti gli altri concorrenti. Il Dirigente del Circolo Didattico di potrà procedere pertanto, senza indugio, all'ostensione della documentazione richiesta.

La Commissione prende, altresì, atto della dichiarazione dell'Istituto di voler consentire l'accesso richiesto ma non essendo noto se l'accesso sia stato effettivamente esercitato ritiene di accogliere prudenzialmente il ricorso anche nei confronti della predetta amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei confronti di tutte le amministrazioni resistenti e, per l'effetto invita queste ultime a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Acquedotto S.p.A.

FATTO

La signora ha partecipato ad una selezione pubblica per l'assunzione come addetto alla clientela presso gli uffici di della Acquedotto S.p.A. (codice procedura), risultando terza in graduatoria dopo la prova selettiva e successivamente dichiarata “non idonea” dopo la prova scritta (al pari dei primi due della graduatoria provvisoria).

Volendo verificare la regolarità della procedura selettiva la signora, per il tramite dell'avv. di, ha presentato istanza d'accesso datata 7 agosto 2018 chiedendo la seguente documentazione:

- 1) copia della prima prova scritta nonché del verbale di colloquio orale della seconda prova scritta oltre che i verbali e le schede di valutazione prodotte a seguito della selezione della sig.ra
- 2) copia della prima prova scritta nonché del verbale di colloquio orale della seconda prova scritta oltre che i verbali e le schede di valutazione prodotte a seguito della selezione dei n. 5 concorrenti che hanno superato la prima prova scritta e sono risultati idonei e dei n. 2 concorrenti che hanno superato la prima prova scritta e sono risultati non idonei oltre che i verbali e le schede di valutazione prodotte a seguito della selezione;
- 3) nonché tutti gli atti della procedura consequenziali ivi comprese delibere e determinazioni di approvazione da parte dei responsabili del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha precisato che il silenzio è stato determinato da un mero disguido dovuto alla ricezione dell'istanza durante il periodo feriale. Ciò premesso l'amministrazione dichiara di aver inviato all'istante – successivamente alla presentazione del ricorso - i documenti di cui al punto 1) dell'istanza e di aver proceduto, con riferimento ai documenti di cui al punto 2) della stessa, alla notifica ai terzi controinteressati. Quanto ai documenti di cui al punto 3) ha dichiarato di aver già proceduto alla pubblicazione sul sito dell'elenco degli idonei.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dalla signora la Commissione, in via preliminare, osserva che la società Acquedotto S.p.A. è una società a partecipazione pubblica istituita con Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 141 recante "*Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*"

Attese le funzioni svolte dalla società (in materia di approvvigionamento idrico) ritiene la Commissione che debba ritenersi inclusa – come attività prodromica e preordinata all'attività di pubblico interesse – quella relativa alla selezione del personale.

Da ciò consegue che è applicabile alla società la disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, rientrando essa nella definizione di cui all'art. 22, comma 1 lett. e) in base alla quale si intende per "*per pubblica amministrazione, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*".

Ciò premesso la Commissione, preso atto della memoria della amministrazione resistente, ritiene parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione già ostesa, osservando per il resto quanto segue. Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando l'istante un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto ex artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva, infatti, ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa: a quelli formati dalle commissioni giudicatrici, a quelli a sé relativi nonché a quelli degli altri concorrenti senza peraltro che questi ultimi debbano essere considerati "controinteressati" in senso tecnico. Nei confronti degli stessi non è pertanto necessaria la notifica di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo costante di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti.

L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere anche la documentazione di cui al punto 2) della richiesta senza attendere la formalità della predetta notifica.

Quanto alla richiesta di cui al punto 3) dell'istanza qualora esistano documenti ulteriori rispetto all'elenco degli idonei, già pubblicato sul sito, l'amministrazione dovrà consentirne l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile con riguardo alla documentazione già ostesa e lo accoglie con riferimento a

tutta la rimanente documentazione oggetto di istanza e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali Divisione III Amministrazioni straordinarie

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., riferisce di aver presentato un'istanza d'accesso rivolta al Ministero dello Sviluppo Economico, datata 2 agosto 2018, chiedendo di accedere a "tutte le mail e le comunicazioni intercorse prima della procedura di aggiudicazione ex DL 191/15 tra S.r.l. e i funzionari del MISE".

Motivava la richiesta con il riferimento ai presunti profili di illegittimità che avrebbero inficiato la gara per il trasferimento del gruppo, rilevati anche dall'ANAC. In particolare, tra l'altro, il si riferisce alla proroga, successivamente concessa, del termine ultimo previsto per il Piano Ambientale.

Quanto alla legittimazione all'accesso il nella istanza d'accesso dichiarava "non vi è dubbio che nel caso di specie sussiste un interesse qualificato correlato ad una posizione giuridicamente rilevante alla acquisizione (...) al fine di accertare le ragioni e gli autori dell'illegittima modifica del bando di gara".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il, come rappresentato, ha adito la Commissione con ricorso del 27 settembre 2018 affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al terzo controinteressato.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale la Dirigente della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali dichiara che l'istanza d'accesso non risulta mai pervenuta e che "*pertanto il silenzio non può essere letto in termini di inerzia, non potendosi riscontrare una istanza mai ricevuta. Né dall'esame della documentazione prodotta nell'ambito del presente ricorso risulta in alcun modo dimostrata la prova dell'avvenuta ricezione di detta istanza di accesso presentata dal (...). Ad ogni modo, per completezza, si segnala sin d'ora, nel merito dell'istanza presentata, che, in disparte ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza di un interesse qualificato del a conoscere la documentazione richiesta nei termini dallo stesso rappresentati, non esiste documentazione riguardante uno scambio di corrispondenza tra i funzionari di questa Direzione Generale e la società in epoca precedente alla aggiudicazione di cui al DM 5 giugno 2017 ed al successivo decreto ministeriale meramente confermativo del 9 giugno 2017*".

E' pervenuta, altresì, memoria della S.r.l. contenente le relative controdeduzioni.

DIRITTO

Con riguardo al ricorso presentato dal la Commissione prende atto delle dichiarazioni rese dalla amministrazione resistente ed osserva quanto segue. La dichiarazione di inesistenza della documentazione oggetto di istanza rende superflua la eventuale richiesta - rivolta al da parte della Commissione - di un'integrazione istruttoria per fornire la prova dell'effettivo invio della istanza *de qua*. Pertanto, in ossequio al principio di economicità, la Commissione non può che rigettare il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: ed altre

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato due istanze d'accesso datate 17 luglio e 25 luglio 2018 rivolte alle intestate amministrazioni, ognuna per la propria competenza, chiedendo di accedere ai seguenti documenti:

- atti e o documenti (incluse eventuali circolari e/o Piani traffico, calendari, ordinari e straordinari, di circolazione o atti simili) con cui è stata data esecuzione alla sentenza del TAR Lazio, Sez. sez. III, del 22/05/2018, n.;
- provvedimenti prefettizi di autorizzazione alla circolazione in deroga ai divieti di circolazione stradale, come specificato anche nel decreto ministeriale e/o in deroga al giudicato amministrativo;
- numero dei TIR in circolazione sulla rete autostradale Autosole (Autostrada A1 Milano-Napoli), nelle domeniche 17 giugno; 24 giugno, 1^o luglio, 8, 15 e 22 luglio;

Riferisce l'odierno ricorrente che “a tali istanze hanno dato riscontro (alcune in forma non esaustiva) solamente le Prefetture di:,,,,, e; nonché le sezioni di polizia stradale di:,.....,”

Riferisce altresì il che “tutte le altre P.a. destinatarie delle istanze non hanno fornito riscontro, con ciò perfezionando il silenzio rifiuto rispettivamente in data 17 agosto e 25 agosto 2018”, avverso il quale il, come rappresentato, ha adito la Commissione con ricorso del 1 ottobre 2018, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Sono pervenute numerose memorie difensive e note delle amministrazioni odierne resistenti.

DIRITTO

Con riguardo al ricorso presentato dal la Commissione preliminarmente ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riguardo ai documenti già ostesi, osservando per il resto quanto segue. Come correttamente osservato dal ricorrente stesso il silenzio rifiuto sulle istanze presentate si è perfezionato, rispettivamente, in data 17 agosto e 25 agosto 2018 e, poiché il ricorso in esame è stato presentato in data 1 ottobre u.s., lo stesso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla maturazione del silenzio rigetto, come previsto dall'art.

25 comma 4 della legge 241/90. La Commissione tuttavia dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, delle numerose memorie difensive e note pervenute dalle amministrazioni resistenti di interesse per il ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente irricevibile perché tardivo disponendo tuttavia la trasmissione, a cura della Segreteria, delle numerose memorie difensive e note pervenute dalle amministrazioni resistenti, di interesse per il ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., brigadiere capo dell'arma dei Carabinieri, aveva presentato un'istanza d'accesso datata 19 aprile 2018 e rivolta al Comando Legione Carabinieri chiedendo di accedere ad *“ogni eventuale provvedimento che la scala gerarchica abbia assunto nei confronti del Car., effettiva alla Stazione Carabinieri di”*. Motivava l'istanza con la necessità di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito di tre procedimenti disciplinari avviati a suo carico – con conseguente trasferimento per incompatibilità ambientale - per i fatti contestatigli (nella specie: l'instaurazione di una relazione sentimentale) che vedono parimenti coinvolta il Carabiniere

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'11 maggio 2018, rigettava l'istanza deducendo che la stessa appariva volta ad esercitare un controllo generalizzato, generico ed indistinto sull'operato della amministrazione.

Avverso il predetto provvedimento di diniego il sig., per il tramite dell'avv. di, adiva la Commissione, con ricorso del 30 maggio 2018, affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni. Ritualmente notificava il ricorso alla controinteressata, sig.ra, allegando allo stesso la ricevuta del predetto invio.

Nella seduta del 7 giugno 2018 la Commissione osservava che non vi era ancora certezza in merito all'effettiva ricezione della notifica del ricorso da parte della controinteressata e quindi del decorso dei termini per la presentazione di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione all'accesso richiesto. Si sospendeva pertanto la decisione fino alla verifica dello spirare dei predetti termini, invitando il ricorrente ad inviare alla Commissione copia della ricevuta di ricevimento della raccomandata inviata. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

Successivamente il sig., in ottemperanza all'incombenza istruttorio disposto, inviava alla Commissione prova della compiuta giacenza della notifica del ricorso alla controinteressata.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato con esclusivo riferimento agli eventuali provvedimenti disciplinari, assunti nei confronti della sig.ra, relativi alla

vicenda che l'ha vista coinvolta insieme al sig. (e quindi relativi alla menzionata instaurazione di una relazione sentimentale tra le due parti). E' solo con riferimento a tale documentazione che può dirsi sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante all'accesso richiesto anche in un'ottica comparativa e con la dedotta finalità di difesa nei procedimenti disciplinari a carico del ricorrente medesimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni evidenziate e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di (.....)

FATTO

La signora ha partecipato alla procedura di selezione interna, indetta con avviso pubblico/....., per il conferimento di due incarichi quali “tutor” e “coordinatore” nell’ambito di un progetto di informatica finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Volendo verificare la regolarità della procedura selettiva la signora ha presentato istanza d’accesso datata 2 agosto 2018 chiedendo di visionare ed eventualmente estrarre copia dei “titoli indicati nelle domande di partecipazione” dei docenti e, avendo già visionato altri documenti della medesima procedura selettiva.

L’amministrazione adita negava l’accesso con provvedimento del 1 settembre 2018 eccependo che l’istanza appariva volta ad effettuare un controllo generalizzato dell’operato della amministrazione e che vi fosse, altresì, carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso. Eccepeva inoltre che la reiterazione dell’istanza si traduceva in un abuso del diritto da parte della docente

Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto insistendo per il rigetto del ricorso presentato. L’amministrazione riferisce, altresì, che i controinteressati avrebbero presentato opposizione alla ostensione dei titoli allegati alla domanda con la finalità di preservare i dati sensibili in questi contenuti. La stessa amministrazione dichiara che l’odierna ricorrente “*mira ad accedere*” “*al fascicolo personale dei colleghi per estrarne, certamente, dati sensibili*”, “*violando quei diritti che sono garantiti dalla Costituzione*”.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando l’istante un interesse endoprocedimentale all’accesso richiesto ex artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa: a quelli formati dalle commissioni giudicatrici, a quelli a sé relativi nonché a quelli degli altri concorrenti senza peraltro che questi ultimi debbano essere considerati “controinteressati” in senso

tecnico, risultando superflua la notifica agli stessi dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo costante di questa commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti.

Appaiono, pertanto, prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente a sostegno del diniego opposto: l'istanza non pare volta ed effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione ma è tesa alla verifica delle regolarità della procedura e l'interesse della istante risiede nella partecipazione alla procedura stessa. Non può neppure parlarsi di "abuso del diritto" a fronte della reiterazione della domanda d'accesso perché il diritto di accesso non si esaurisce, invero, neppure con il relativo esercizio e poi perché la seconda istanza si configura come precisazione dell'oggetto di interesse, a seguito del primo accesso esercitato.

Quanto ai dati e alle informazioni sensibili eventualmente contenuti nei titoli allegati (quali per esempio quelli relativi allo stato di salute) la amministrazione potrà procedere al relativo oscuramento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale d'Istruzione Superiore “.....” di

FATTO

La signora, docente, ha presentato all' Ufficio Scolastico I.S. “.....” di un'istanza datata 1 settembre 2018 chiedendo di accedere alla seguente documentazione: “titoli dichiarati dai concorrenti che precedono la sottoscritta nella graduatoria di merito del concorso a cattedra 2018 pubblicata il 30/08/2018 dal MIUR per la classe di concorso AJ55-Pianoforte”.

Motivava l'istanza con la necessità di conoscere l'effettiva corrispondenza della valutazione dei titoli dichiarati e chiedere l'intervento correttivo da parte delle amministrazioni responsabili.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dopo aver precisato che la richiesta di rettifica avanzata è infondata avendo la docente raggiunto il massimo della valutazione dei titoli, relativamente alla richiesta ostensiva riferisce di aver chiesto un parere alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato. In merito specifica che *“in un analogo caso riguardante un parere su una richiesta di accesso agli atti genericamente indirizzata alla visione/ estrazione di copia di atti d'esame di controinteressati, l'Avvocatura rispondeva citando l'art. 24 co.3 L241/90 “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni” se si traduce in un inammissibile controllo generalizzato sull'operato della P.A. (cfr. C.d. S. , Sez. VI, 28/10/2010, n°7650). Si ritiene, pertanto, di dover attendere la risposta da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in merito all'eventuale accoglimento dell'istanza della”*.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando l'istante un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto ex artt. 7 e 10 della legge 241/90. Il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa: a quelli formati dalle commissioni giudicatrici, a quelli a sé relativi nonché a quelli degli altri concorrenti senza peraltro che questi ultimi debbano essere considerati “controinteressati” in senso tecnico e quindi senza che sia necessaria nei confronti degli stessi la notifica dell'istanza ricevuta, ex art. 3 del DPR 184/2006. L'istanza presentata non pare volta

ed effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione ma è tesa alla verifica delle regolarità della procedura e l'interesse della istante all'accesso richiesto risiede nella mera partecipazione alla procedura stessa. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare/Comando Regione Militare/Comando Reggimento Trasmissioni di

FATTO

Il sig. aveva presentato, in data 23 giugno 2018, un'istanza di accesso rivolta al Comando Reggimento Trasmissioni di, chiedendo l'ostensione di *“ogni atto detenuto o formato da codesto Reggimento in risposta alle richieste formulate dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. del 30 maggio 2017 (...).”* Motivava l'istanza *de qua* con riferimento alla necessità di tutela della propria posizione giuridica soggettiva in relazione alla presentata domanda di riconoscimento per causa di servizio per patologia tumorale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza il sig. aveva adito la Commissione, con ricorso del 26 luglio 2018, affinché la stessa riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale dichiarava di aver già fornito risposta all'odierno ricorrente in merito all'istanza presentata nonché di *“non essere in possesso di atti riguardanti la pratica di Causa di Servizio dell'Ufficiale in parola, in quanto quest'ultima è stata presentata in data 12/05/2015 presso altro Ente e il Cap. risulta trasferito, da questo Reparto, presso il di in data 27/07/2011”*. La Commissione, nella seduta dell'11 settembre 2018 sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti dalla amministrazione resistente.

In particolare la Commissione richiedeva di specificare se l'amministrazione avesse o meno fornito risposta alcuna al Comitato di Verifica per le cause di servizio, il quale aveva richiesto alla medesima Amministrazione *“a completamento della documentazione già in atti un rapporto informativo, che tenga conto dell'istanza dell'interessato, circa l'eventuale esposizione in ambienti fortemente degradati ed inquinati”*. La richiesta del sig., infatti, non riguardava genericamente atti relativi alla propria pratica di causa di servizio ma specificamente *“ogni atto detenuto o formato da codesto Reggimento in risposta alle richieste formulate dal Comitato di Verifica per le cause di servizio”*. La Commissione osservava infatti che tale richiesta era stata formulata dal Comitato di Verifica proprio nei confronti del Comando^ Reggimento Trasmissioni di e prescindeva dal fatto che la pratica di causa di Servizio sia stata presentata presso altro Ente ed in data successiva al trasferimento del sig.

Successivamente, in ottemperanza all'onere istruttorio disposto, il Comando^ Reggimento Trasmissioni di ha inviato nota alla Commissione specificando quanto segue.

“Si rende noto che questo Comando, relativamente alla richiesta formulata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non ha fornito alcuna risposta in considerazione che: - il MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, ha formulato richiesta al Comando Regione Militare e non a questo Comando(..); il personale interessato per redigere il/i rapporto/i informativo/i è stato posto in congedo e quindi non è più effettivo a questo Reparto, come già segnalato con la lettera a seguito (...). Si evidenzia, inoltre, come già comunicato con la citata lettera a seguito e sulla base delle disposizioni emanate con la lettera in riferimento (...), che questo Comando non è in possesso di alcun atto che attesti l'eventuale esposizione in ambienti fortemente degradati e inquinati del Sig.

Per completezza di informazione, si aggiunge che questo Comando ha provveduto a fornire pronto riscontro al Sig., come si evince dalla già menzionata lettera a seguito (...), che purtroppo non è stata ricevuta in quanto lo stesso ha fornito un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) errato (...). Ad ogni buon conto, si invia, in Annesso 2 e 3, la documentazione di precipuo interesse.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. Il ricorso è certamente fondato vantando il ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, avente ad oggetto documentazione a sé relativa, quindi personale, nonché atta ad incidere significativamente sulla propria sfera giuridica soggettiva. La Commissione prende atto della dichiarazione del Comando^ Reggimento Trasmissioni di di non detenere la documentazione richiesta – e di non aver fornito, per tale ragione - risposta alcuna al Comitato di Verifica per le cause di servizio.

La Commissione, ricevuta dal Comando^ Reggimento, unitamente alla nota di cui in parola, diversa documentazione relativa al sig. ne dispone la trasmissione al medesimo, invitando la Segreteria a curarne l'invio.

Si prende altresì atto della ulteriore dichiarazione del Comando^ Reggimento secondo cui *“il MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, ha formulato richiesta al Comando Regione Militare”*, così individuando in quest'ultimo l'Ufficio competente ai fini dell'accesso, e si osserva quanto segue. Secondo il disposto dell'art. 6 comma 2 del DPR 184/2006, quando la richiesta ostensiva viene presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso l'istanza dovrà essere immediatamente trasmessa, a cura della amministrazione adita, alla amministrazione competente. Di tale trasmissione deve esser data comunicazione all'istante.

Pertanto, la Commissione sospende la decisione invitando il Comando^ Reggimento Trasmissioni di a trasmettere l'istanza ricevuta sia al Comando Regione Militare sia al Ministero

della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – quest’ultimo quale amministrazione competente al di là delle sottocompetenze dei diversi uffici - che dovranno pronunciarsi sulla istanza medesima. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il Comando^ Reggimento Trasmissioni di a trasmettere l’istanza ricevuta sia al Comando Regione Militare sia al Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – quest’ultimo quale amministrazione competente al di là delle sottocompetenze dei diversi uffici - che dovranno pronunciarsi sulla istanza medesima. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

La Commissione dispone, altresì, la trasmissione al ricorrente dei documenti ricevuti dal Comando^ Reggimento Trasmissioni di, invitando la Segreteria a curarne l’invio.

Ricorrente:di S.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Struttura Complessa- ASP

FATTO

La “..... di & C.” S.a.s. ha realizzato e gestisce il sito www.farmaciediturno.org nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche del Ministero, sono pubblicate le informazioni dei recapiti telefonici, gli orari e i turni delle farmacie, raccogliendo le informazioni pubblicate su diversi siti (ASL, Ordine Farmacisti, Federfarma ecc.). A tal fine riceve le informazioni in oggetto – ove non già pubblicate - dagli Ordini dei Farmacisti e dalle ASL a cui spetta, per legge, il controllo e la definizione dei turni delle farmacie del territorio.

Il Sig. in qualità di legale rappresentante della, in data 15 agosto 2018 ha presentato alla - ASP un’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013, chiedendo di accedere al “Calendario turni e ferie farmacie provincia di”.

Motivava l’istanza con il riferimento alla titolarità e alla gestione del predetto servizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata il sig. n.q., ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione adita la quale ha precisato di aver riscontrato l’istanza d’accesso ricevuta ma di aver poi verificato la mancata consegna del relativo messaggio pec. Pertanto, dopo aver specificato che la propria competenza si limita alla elaborazione di una preliminare bozza di calendario che viene poi trasmessa al Comune per l’approvazione, si è dichiarata disposta ad inviare la bozza trasmessa ai Comuni per l’anno 2018 e per l’anno 2019.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla s.a.s., nella persona del legale rappresentante sig., la Commissione preliminarmente dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento (.....) del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/’90, ed osserva quanto segue.

L’istanza di accesso è stata presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, e si configura pertanto quale “accesso civico” rispetto al quale la Commissione è incompetente a decidere,

poiché la predetta normativa radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La Commissione tuttavia osserva che, poiché l'istante ha specificato l'interesse differenziato sotteso alla istanza presentata, la stessa può essere trattata ai sensi della legge 241/90. Ciò premesso la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione adita di detenere solo la bozza del calendario richiesto e di essere disponibile a fornirla ma, non avendo potuto evincere dalla memoria se, di fatto, tale accesso sia stato già consentito ritiene di accogliere prudenzialmente il ricorso, perché fondato, nei limiti della documentazione effettivamente detenuta dalla amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, preso atto della disponibilità della amministrazione adita a consentire l'accesso, lo accoglie prudenzialmente con riferimento alla documentazione effettivamente detenuta dalla stessa e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:di& C. S.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Ordine Provinciale dei Farmacisti

FATTO

La “..... di & C.” S.a.s. ha realizzato e gestisce il sito www.farmaciediturno.org nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche del Ministero, sono pubblicate le informazioni dei recapiti telefonici, gli orari e i turni delle farmacie, raccogliendo le informazioni pubblicate su diversi siti (ASL, Ordine Farmacisti, Federfarma ecc.). A tal fine riceve le informazioni in oggetto – ove non già pubblicate - dagli Ordini dei Farmacisti e dalle ASL a cui spetta, per legge, il controllo e la definizione dei turni delle farmacie del territorio.

Il Sig. in qualità di legale rappresentante della, in data 15 agosto 2018 ha presentato all’Ufficio dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti un’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013, chiedendo di accedere al “Calendario turni e ferie farmacie provincia di”.

Motivava l’istanza con il riferimento alla titolarità e alla gestione del predetto servizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata il sig. n.q., ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara di non detenere la documentazione richiesta perché il calendario richiesto è gestito dall’Azienda Sanitaria Provinciale.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla s.a.s., nella persona del legale rappresentante sig. la Commissione, preliminarmente, osserva che l’istanza di accesso è stata presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, e si configura pertanto quale “accesso civico” rispetto al quale la Commissione è incompetente a decidere, poiché la predetta normativa radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La Commissione tuttavia osserva che, poiché l’istante ha specificato l’interesse differenziato sotteso alla istanza presentata, la stessa può essere trattata ai sensi della legge 241/90. Ciò premesso la Commissione ritiene che il ricorso debba dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando l’istante un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso richiesto e non ravvisandosi ragioni di esclusione dall’accesso della documentazione

richiesta. Preso, però, atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere la documentazione richiesta la Commissione ritiene di sospendere la decisione invitando la predetta amministrazione ad inoltrare l'istanza di accesso ricevuta alla ASP competente, come prescritto dall'art. 6 comma 2 del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente a trasmettere l'istanza di accesso ricevuta alla competente ASP, ex art. 6 comma 2 del DPR 184/2006, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

Ricorrente: di & C. S.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di

FATTO

La “..... di & C.” S.a.s. ha realizzato e gestisce il sito www.farmaciediturno.org nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche del Ministero, sono pubblicate le informazioni dei recapiti telefonici, gli orari e i turni delle farmacie, raccogliendo le informazioni pubblicate su diversi siti (ASL, Ordine Farmacisti, Federfarma ecc.). A tal fine ricevono le informazioni in oggetto – ove non già pubblicate - dagli Ordini dei Farmacisti e dalle ASL (servizio farmaceutico) a cui spetta, per legge, il controllo e la definizione dei turni delle farmacie del territorio.

Il Sig., in qualità di legale rappresentante della ha presentato all' Ufficio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di un'istanza datata 15 agosto 2018 chiedendo il “Calendario turni e ferie farmacie provincia di””. Motivava l'istanza con il riferimento alla titolarità e alla gestione del predetto servizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. n.q., ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha precisato che il silenzio è stato determinato dalla ricezione dell'istanza durante il periodo feriale e da una successiva difficoltà di interpretazione della richiesta ostensiva non essendo stato specificato l'anno dei turni di interesse. Ciò premesso l'amministrazione dichiara di aver inviato all'istante tutta la documentazione richiesta.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla s.a.s., nella persona del legale rappresentante sig., la Commissione, preliminarmente, osserva che l'istanza di accesso è stata presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, e si configura pertanto quale “accesso civico” rispetto al quale la Commissione è incompetente a decidere, poiché la predetta normativa radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si osserva tuttavia che, poiché l'istante ha specificato l'interesse differenziato sotteso alla istanza presentata, la stessa può essere trattata ai sensi della legge 241/90. Ciò premesso, preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di

aver consentito accesso integrale alla documentazione richiesta, la Commissione non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: di & C. S.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Servizio Farmaceutico Territoriale - ASL

FATTO

La “..... di & C.” S.a.s. ha realizzato e gestisce il sito www.farmaciediturno.org nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche del Ministero, sono pubblicate le informazioni dei recapiti telefonici, gli orari e i turni delle farmacie, raccogliendo le informazioni pubblicate su diversi siti (ASL, Ordine Farmacisti, Federfarma ecc.). A tal fine ricevono le informazioni in oggetto – ove non già pubblicate - dagli Ordini dei Farmacisti e dalle ASL (servizio farmaceutico) a cui spetta, per legge, il controllo e la definizione dei turni delle farmacie del territorio.

Il Sig., in qualità di legale rappresentante della ha presentato all’Ufficio Servizio Farmaceutico Territoriale - ASL un’istanza datata 15 agosto 2018 chiedendo di accedere al “Calendario turni e ferie farmacie provincia di”. Motivava l’istanza con il riferimento alla titolarità e alla gestione del predetto servizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. n.q., ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dallas.a.s., nella persona del legale rappresentante sig., la Commissione osserva che il ricorso avrebbe dovuto essere presentato al Difensore Civico della Regione competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, essendo l’istanza rivolta ad una amministrazione locale. La Commissione, pertanto, rilevando la propria incompetenza a decidere ritiene il presente ricorso inammissibile e dispone la trasmissione degli atti al Difensore Civico della Regione

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza ex art. 25 comma 4 della legge 241/90 e dispone la trasmissione degli atti al Difensore Civico della Regione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio di

FATTO

Il sig., Dirigente della Camera di Commercio, ha presentato in data 26 settembre 2018 alla Camera di Commercio di richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione: *“provvedimento di mobilità dalla CCLAA di provenienza (.....) alla CCLAA di dell’attuale Segretario Generale della CCLAA di, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 1997, a seguito di selezione e designazione da parte della Giunta camerale, proveniente dai ruoli della CCLAA di, nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy e tutela dei dati sensibili, ovvero, nel caso in cui non ci sia mai stata tale cessione di contratto a tempo indeterminato, provvedimento (ordine di ruolo, ecc.) attestante l’attuale collocazione presso la CCLAA di del suddetto dirigente.*

Esplicitava il proprio interesse all’accesso con riferimento al proprio rientro in soprannumero nei ruoli a tempo indeterminato della CCIAA di, come da delibera giuntale/..... della medesima amministrazione che ha ratificato la Determinazione Presidenziale d’urgenza/..... che ha disposto tale rientro.

Motivava l’istanza deducendo la necessita di allegare la documentazione richiesta ad un ricorso che il medesimo *“sta depositando presso il competente Tribunale di – Sezione Lavoro”*.

L’odierno ricorrente precisa che già in data 20 settembre 2018 aveva presentato analoga richiesta alla Camera di commercio di, nella persona del Segretario Generale, Dott., responsabile per la prevenzione della corruzione, nonché controinteressato. Tale istanza rimaneva priva di risposta.

Con riferimento alla istanza del 26 settembre 2018 – di cui al presente ricorso- il Segretario Generale della CCIAA di emetteva un provvedimento datato 4 ottobre 2018 nel quale dichiarava che la documentazione relativa all’insediamento del dott. come Segretario Generale della CCAA di può essere richiesta direttamente all’Ente marchigiano, responsabile del procedimento.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito la Commissione con ricorso del 16 ottobre u.s. affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni. In pari data ritualmente notificava il ricorso al controinteressato sig. con messaggio di posta elettronica certificata, allegando al ricorso le ricevute di avvenute consegna e accettazione.

Successivamente sono pervenute memorie difensive delle Camere di Commercio di e di

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig., con riferimento alla notifica del ricorso al controinteressato, la Commissione osserva che alla data odierna non sono ancora decorsi i termini per la presentazione, da parte dello stesso, di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione all'accesso richiesto. La Commissione ritiene necessario, pertanto, sospendere la decisione fino allo spirare dei predetti termini.

I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione fino allo spirare dei termini per la presentazione, da parte del controinteressato, di proprie memorie e/o di eventuale motivata opposizione all'accesso richiesto, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

La sig.ra aveva presentato un'istanza d'accesso, datata 17 agosto 2018, rivolta al Comune di chiedendo di accedere a *“tutti gli atti relativi all'autorizzazione rilasciate dal Comune di e, comunque, notificate all'Autorità Marittima, per la realizzazione del predetto corridoio di atterraggio, ivi compresi istanze di autorizzazione complete di tutta la prescritta documentazione comprovante la sussistenza e il possesso dei requisiti di legge, determine dirigenziali, delibere comunali, altri atti comunque connessi e/o conseguenti”*.

L'istante riferiva che tale richiesta era collegata all'avvenuta realizzazione di un corridoio di atterraggio che occupa tutta l'ampiezza del tratto di spiaggia libera posta tra il Lido “.....” e il Lido “.....”, posto in zona aperta, destinata e utilizzata per la balneazione dei cittadini con caratteristiche che paiono essere in violazione dell'ordinanza n. / e dell'art. 5 vigente PIR, precisando che non risultano pubblicati all'Albo pretorio a partire dal 03.08.2018 atti relativi ad autorizzazioni al corridoio di lancio.

Evidenziava il proprio interesse qualificato in quanto proprietaria di immobili in Lido di la sig.ra e motivava l'istanza con la necessità di ovviare al grave pericolo dell'incolumità pubblica.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 19 settembre 2018, affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria dell'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di nella quale si dichiara che, in accoglimento dell'istanza presentata, la sig.ra è stata convocata per esercitare in data 7 settembre 2018, l'accesso richiesto del quale è stato redatto verbale controfirmato dalla stessa, e allegato alla predetta memoria.

Nella seduta del 4 ottobre u.s. la Commissione, dichiarata preliminarmente la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, ottenere dalle parti alcuni chiarimenti.

Nel ricorso la sig.ra lamentava la “formazione del silenzio rigetto” sull'istanza presentata al Comune di avendo però, di fatto, esercitato l'accesso sia pur a cura di altra amministrazione.

Si invitava pertanto la ricorrente a precisare la propria doglianza - a fronte dell'avvenuto accesso presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di – e si chiedeva altresì a tale ultima amministrazione (o al Comune di stesso) di confermare se l'istanza d'accesso presentata al Comune di fosse stata

dallo stesso trasmessa per competenza all'Ufficio Circondariale Marittimo di, che provvedeva alla risposta.

Nelle more i termini di legge rimanevano interrotti.

Successivamente è pervenuta nota della sig.ra la quale, in ottemperanza dell'incombente istruttorio disposto, forniva i seguenti chiarimenti. L'Ufficio Circondariale Marittimo di è intervenuto non già a seguito della trasmissione dell'istanza da parte del Comune di ma successivamente ad un esposto presentato dalla medesima la quale, esercitando il diritto di accesso presso il medesimo Ufficio, ha potuto ottenere soltanto i documenti in possesso dello stesso.

La ricorrente non ha potuto pertanto accedere ai documenti non comunicati all'Autorità Marittima e non in possesso di quest'ultima e, in particolare, all'istanza di autorizzazione alla realizzazione del corridoio di atterraggio presentata al Comune di e alla documentazione allegata dai richiedenti a corredo della stessa (progetto, planimetrie, dati catastali, documentazione relativa agli oneri di sicurezza e ai responsabili della stessa, requisiti oggettivi e soggettivi per la gestione del corridoio di atterraggio e per la sorveglianza, il costo della concessione e l'avvenuto pagamento dei relativi oneri da parte del concessionario, ecc.), alle delibere e determine comunali relative al piano spiaggia comunale e/o all'adeguamento al PIR approvato dalla Regione e a ogni altro atto connesso o conseguente con la gestione del demanio marittimo della località

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione, ricevuti i necessari chiarimenti, osserva che il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto, configurandosi l'accesso richiesto quale "accesso ambientale". Tale speciale fattispecie delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva.

Quanto all'individuazione dei dati accessibili il nostro ordinamento considera "informazione ambientale" qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 20 maggio 2014, n. 2557 ha precisato che "le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale".

Sulla base delle suesposte argomentazioni il Comune di dovrà consentire l'accesso alla documentazione richiesta nella istanza presentata allo stesso in data 17 agosto 2018.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivodi

FATTO

I sigg.ri e, in qualità di genitori di un minore alunno dell'I.C. di, hanno presentato al medesimo istituto un'istanza datata 3 settembre 2018 chiedendo di accedere alla seguente documentazione, relativa al proprio figlio:

- 1) copia del provvedimento di richiesta, inoltrato dall'Istituto Comprensivo di, all'Ufficio Scolastico Regionale competente, delle ore di sostegno per l'anno scolastico 2018/2019;
- 2) copia del provvedimento, emanato dall'Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale competente di assegnazione all'Istituto Comprensivo del monte ore di sostegno, ovvero delle cattedre di sostegno, per l'anno scolastico 2018/2019;
- 3) copia del provvedimento di assegnazione alla classe di appartenenza delle ore di sostegno didattico per il progetto d'inclusione del proprio figlio;
- 4) copia dell'ultimo Piano Annuale d'Inclusione redatto dall'Istituto comprensivo di la cui stesura era prevista entro il 30.06.2018 dalla nota 24 aprile 2018 n. 18866 dell'Ufficio Scolastico Regionale del e del relativo verbale di approvazione.

Motivavano l'istanza con la necessità di tutelare il diritto allo studio del proprio figlio minore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza gli istanti hanno adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta nota della amministrazione resistente nella quale il Dirigente dà atto di aver inviato ai genitori istanti la documentazione oggetto di istanza.

E' pervenuta nota dei ricorrenti nella quale gli stessi rilevano che la documentazione pervenuta appare essere incompleta/incongruente rispetto a quanto richiesto nonché priva della struttura formale di un provvedimento amministrativo (intestazione, data, firma, etc.); eccepiscono altresì che è rimasta del tutto inevasa la richiesta principale, avendo di fatto l'IC prodotto un atto "offuscato nei contenuti specifici": manca infatti il dovuto provvedimento dirigenziale completo in grado di attestare inequivocabilmente la certa attribuzione delle ore di sostegno assegnate alla classe per il progetto d'inclusione del proprio figlio minore.

I ricorrenti ribadiscono pertanto la richiesta degli atti mancanti e/o incongruenti rispetto a quanto richiesto da produrre sotto forma di provvedimento dotato della struttura formale prevista per un

documento amministrativo, in particolare richiedono il provvedimento dirigenziale di attribuzione delle ore di sostegno alla classe per il progetto di educazione e istruzione scolastica del proprio figlio.

DIRITTO

Sul gravame presentato dai sigg.ri e la Commissione prende atto della doglianza dei ricorrenti di non aver ricevuto accesso integrale alla documentazione richiesta - contrariamente alla previa dichiarazione della amministrazione di aver inviato tutta la documentazione di interesse ed osserva quanto segue. La Commissione ritiene parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione consegnata ed effettivamente soddisfattiva dell'interesse dei ricorrenti mentre ritiene, con riferimento alla rimanente documentazione, il ricorso meritevole di accoglimento perché fondato nel merito. I ricorrenti vantano infatti un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 con riferimento al procedimento di attribuzione delle ore di sostegno per il proprio figlio minore. La amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione non ancora consegnata e a quella che, seppur consegnata, appare non completa secondo le riportate eccezioni dei ricorrenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con riferimento alla documentazione consegnata ed effettivamente soddisfattiva dell'interesse dei ricorrenti all'accesso, dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, e, per quanto attiene alla restante documentazione, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

FATTO

Il Sig., in qualità di genitore della minore, alunna dell'I.C. di, ha presentato al medesimo istituto un'istanza datata 25 luglio 2018 chiedendo di accedere a diversa documentazione di valutazione scolastica relativa alla propria figlia. Motivava l'istanza con la necessità di verificare il corretto operato della scuola nella valutazione della figlia.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente Scolastico dichiara di aver *medio tempore* consentito l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di aver consentito integrale accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, nella qualità di liquidatore di – Società cooperativa sociale in liquidazione
contro

Amministrazione resistente: Inps – Direzione Provinciale di

FATTO

Il 17.6.2018, nella qualità di liquidatore di – Società cooperativa sociale in liquidazione, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso al fascicolo relativo a Inps Sede di verbale unico di accertamento e notificazione INPS GESTIONE N. del 19.1.2016 con estrazione di copia di tutta la documentazione in formato elettronico.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, in data 26/7/2018 parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del silenzio rigetto opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Inps con memoria del 6/8/2018 ha comunicato che dopo l'invio dell'istanza di accesso ai cinque controinteressati, due di loro, ossia e, hanno manifestato opposizione.

L'Inps ha trasmesso le opposizioni, rimanendo in attesa della decisione della Commissione.

La Commissione, nella seduta dell'11 settembre 2018 ha invitato sia la parte ricorrente che l'Amministrazione resistente a precisare la natura ed il contenuto del fascicolo relativo a "Inps Sede di verbale unico di accertamento e notificazione INPS GESTIONE N. del 19.1.2016", nonché a indicare se i soggetti "controinteressati" fossero individuabili al momento della presentazione dell'istanza di accesso, interrompendo medio tempore i termini di legge.

E' pervenuta memoria della parte ricorrente e dell'Inps, che ha trasmesso il verbale unico di accertamento e notificazione, da cui si evince che ai fini lavoristici e previdenziali risultano fittizie l'instaurazione e la prosecuzione di alcuni rapporti di lavoro.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, prevalendo il diritto di accesso con riferimento al bilanciamento degli opposti interessi coinvolti e tenuto conto di quanto osservato dai signori di e, che hanno lamentato la mancanza di interesse e il fatto che l'istanza sia rivolta a controllare l'operato della p.a..

Peraltro, sotto tale profilo la Commissione osserva che la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato ai sensi dell'art. 41, comma 2 del c.p.a., non va riconosciuta a chi subisca dall'accesso conseguenze soltanto indirette o riflesse, come nella fattispecie concreta (sul punto Cons.

Stato Sez. VI, Sent., 29-05-2012, n. 3212), in cui il processo verbale riguarda alcune prestazioni lavorative della cooperativa.

Pertanto non occorre che il liquidatore provvedesse alla notifica del ricorso ai controinteressati.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che parte ricorrente vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, trattandosi di accesso difensivo, vale a dire preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Nel ricorso alla Scrivente è infatti precisato che l'accesso al fascicolo è finalizzato alla valutazione di ogni soluzione legale per la tutela in via giurisdizionale, atteso che il liquidatore si è costituito parte civile nel processo penale pendente avanti al Tribunale di RG. /

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della USB Pubblico Impiego

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Dott., in qualità di legale rappresentante della USB Pubblico Impiego formulava il 19 settembre 2018 all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti:

- fascicolo relativo alla procedura di affidamento della fornitura e posa in opera dei tornelli e dell'impianto di videosorveglianza (indicazione a titolo esemplificativo: determina a contrarre; richiesta di offerta; disciplinare di gara; capitolato tecnico; elaborati e progetti esecutivi; DUVRI; determina di aggiudicazione; contratto; resoconto pagamenti; certificazione conformità dell'installatore).

L'istanza era motivata dall'interesse diretto, concreto e attuale volto a verificare che entrambi gli impianti siano realizzati a norma, ed adeguati dal punto di vista tecnico, anche in relazione alla spesa sostenuta, a garanzia della tutela della salute e sicurezza dei dipendenti della TTL, visto il ruolo dell'organizzazione sindacale.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 3/10/2018 l'Ispettorato ha comunicato che l'istanza di accesso è volta ad ottenere documentazione con cui viene esercitato un controllo generalizzato sulle attività amministrative poste in essere dall'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti al fine di assumere le opportune iniziative a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati dalla predetta organizzazione, trattandosi di ottenere notizie sull'accesso al luogo di lavoro (tornelli) e sull'impianto di videosorveglianza ed inerendo certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Sul punto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco: "Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione" (cfr. ex Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, madre dell'alunno

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale di

FATTO

....., madre dell'alunno, premesso che in data 10 giugno 2018 il marito ha presentato al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale di una richiesta di copia di tutte le verifiche scritte del figlio e che l'Amministrazione resistente ha soddisfatto l'istanza di accesso soltanto nella prima settimana di agosto, ha evidenziato che l'istanza di accesso è stata soddisfatta in tempo non utile per un eventuale proposizione di ricorso al T.A.R. avverso la mancata ammissione dell'alunno alla classe IV.

Ha chiesto alla Commissione di esaminare il caso; di valutare la legittimità del comportamento del Dirigente Scolastico; di considerare se sia giusto che un cittadino debba ricorrere a spese legali per aver riconosciuto un suo diritto e di assumere le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

A prescindere dalla dubbia legittimazione dell'odierna ricorrente, essendo stata l'istanza di accesso formulata dal padre del minore, la Commissione rileva di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990).

Mentre nel caso in esame, l'istante, dopo l'avvenuto accesso, ha inviato alla scrivente una richiesta di valutazione della legittimità del comportamento del Dirigente Scolastico e della circostanza se un cittadino debba ricorrere a spese legali per aver riconosciuto un suo diritto; richieste in ordine alle quali la scrivente non è competente a decidere.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri “.....” – Stazione di

FATTO

Il 14.08.2018 formulava istanza di accesso alla documentazione inviata dall'Amministrazione resistente al Direttore della Psichiatria dell'ospedale di, Dott. e al dirigente del S.e.r.t. di, Dott.ssa

L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso, poiché i documenti richiesti sono atti di polizia giudiziaria e non atti amministrativi.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione con memoria del 9.10.2018 ha fatto presente che gli atti sono convogliati nel fascicolo della Procura della Repubblica di recante il nr. Rg. / Mod.

DIRITTO

In relazione alla richiesta di ostensione formulata dal, avendo l'Amministrazione dedotto che la documentazione è stata trasmessa all'Autorità giudiziaria, appare necessario che l'istanza di accesso del ricorrente sia trasmessa all'Autorità stessa affinché si possa pronunciare sull'esistenza o meno di ragioni di segretezza idonee a negare l'accesso ai sensi dell'art. 329 c.p.p., salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'Amministrazione a trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di l'istanza di accesso, affinché si pronunci sulla sussistenza del segreto d'indagine di cui all'art. 329 c.p.p.; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: Impresa EdileS.r.l., in persona del legale rappresentante

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

....., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Edile S.r.l., essendo interessato ad un ricorso in autotutela amministrativa depositato al Comune di il 15.5.2018 con protocollo nr., deduce di aver presentato in data 9/7/2018 all'Amministrazione resistente una richiesta formale di accesso.

Stante il silenzio rigetto dell'istanza, il ricorrente ha adito in data 21/9/2018 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva quanto segue.

Non risulta prodotta l'istanza di accesso debitamente protocollata dall'Amministrazione resistente, e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.r.l.

FATTO

....., in qualità di partecipante alla selezione del personale viaggiante macchinista, iniziata ad ottobre 2017 ha formulato il 15/6/2018 a S.r.l. un'istanza di accesso diretta alla visione ed estrazione copia della seguente documentazione:

- bando di selezione con tutti i criteri di valutazione delle prove;
- atto di nomina della commissione, con specificità di ogni membro;
- verbale di valutazione della prova orale;
- graduatoria finale e relative riserve.

Deducendo che non aveva ancora consentito l'accesso, stante l'inerzia nel quantificare le spese per l'accesso, l'istante ha adito il 20/6/2018 la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria della società, che precisava di non essere concessionaria di un servizio pubblico e di non aver negato il diritto di accesso e di aver provveduto ad inviare la documentazione in data 7 agosto 2018.

La Commissione nella seduta dell'11 settembre 2018 osservava che l'istanza avanzata dal ricorrente risultava correlata alla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro e segnatamente alla selezione di macchinista, valendo ciò a qualificare nella fattispecie concreta come soggetto di diritto privato esercente un'attività di pubblico interesse, equiparato ad una Pubblica Amministrazione stricto sensu.

La Commissione, stante gli *omissis* apposti nella trasmissione della documentazione riteneva necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indicasse se l'istanza di accesso fosse stata integralmente accolta, interrompendo i termini di legge.

Il ricorrente faceva rilevare che non risultavano neppure i nomi dei membri della Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'apposizione di *omissis* che di fatto preclude l'esercizio del diritto di accesso è illegittima, atteso che la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato dall' art. 10 della legge 241/90.

I partecipanti ad una procedura selettiva sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima, compresi i nominativi dei membri di commissione.

Tale principio riguarda anche gli atti degli altri partecipanti, posto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo selettivo è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la S.r.l. a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissario Straordinario del Consiglio Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di

FATTO

La ricorrente, quale architetto, ha presentato in data 31/5/2018 richiesta formale di visione/estrazione copia della documentazione relativa a:

- 1) conto consultivo 2017;
- 2) bilancio preventivo 2018;
- 3) delibere del Consiglio dell'ordine di adozione ed approvazione del conto consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018 da portare all'approvazione dell'assemblea;
- 4) schede contabili;
- 5) delibere del Consiglio comportanti movimenti finanziari (quali assegnazioni di fondi ad enti partecipati e/associazioni private...);
- 6) documenti bancari e postali (quali estratti conto);
- 7) fatture d'acquisto.

A fondamento della richiesta di accesso agli atti ha dedotto la necessità di esercitare con cognizione di causa il proprio diritto di voto nell'assemblea degli iscritti all'Ordine, da convocarsi per l'approvazione del rendiconto 2017 e del preventivo 2018, secondo quanto statuito dagli artt. 26 e 27 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n.2537; la mancata approvazione entro il 30 aprile del bilancio consuntivo e di quello preventivo; l'intervenuto commissariamento del Consiglio dell'Ordine intimato e la mancata possibilità di apertura degli allegati ai verbali sul sito WEB dell'Ordine.

In data 15/6/2018 il Commissario Straordinario dell'Ordine degli Architetti ha comunicato che dell'istanza era stata inoltrata regolare comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/2006.

Avverso il provvedimento la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta dell'11 settembre 2018 ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento in relazione a tutta la documentazione contraddistinta dai numeri da 1 a 4, mentre in relazione alla documentazione riportata nei superiori numeri da 5 a 7 ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, che il Commissario Straordinario comunicasse se fosse stata esercitata eventuale motivata

opposizione da parte dei controinteressati e se fosse stato nel frattempo adottato alcun ulteriore provvedimento.

Con memoria in data 8 ottobre 2018 il Commissario Straordinario del Consiglio Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di ha dedotto che è stato dato accesso a tutta la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 8 ottobre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” –

FATTO

....., docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di e rappresentante sindacale Cobas della Scuola, ha formulato in data 28/6/2018, unitamente alla docente, istanza di accesso a documentazione che comprovi la legittimità della permanenza del Sig. nella sua carica di Presidente del Consiglio di Istituto, nonché a tutti gli atti del procedimento di nomina dello stesso.

Hanno dedotto a fondamento di essere entrambe RSU dell'Istituto e quindi interessate all'accertamento della regolarità di tutte le procedure riguardanti gli organi collegiali.

....., a mezzo dell'Avv., ha dedotto che con provvedimento del 24/7/2018 il Dirigente Scolastico ha negato l'accesso richiesto, affermando che si trattava di un'attività di indagine tesa ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Dolendosi di tale diniego si è rivolta al responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza affinché riesamini il caso e adotti le conseguenti determinazioni.

In data 17 ottobre 2018 l'Amministrazione ha fatto pervenire memoria.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza di riesame, meglio qualificabile come ricorso, è rivolta al responsabile della prevenzione, corruzione e della trasparenza, di cui all'art. 43 D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, al quale va trasmessa a cura della Segreteria.

Pertanto, la Commissione rileva che deve essere dichiarata la propria incompetenza ad esaminare il presente gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi manda alla segreteria perché provveda alla trasmissione del ricorso al responsabile della prevenzione, corruzione e della trasparenza, di cui all'art. 43 D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Ricorrente: SAS, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore

contro

Amministrazione resistente: Anas Spa

FATTO

La società SAS, in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore sig., premetteva di aver stipulato in data 23.03.2018 contratto di appalto rep. con ANAS SPA avente ad oggetto: "*SS - SS Lavori di pronto intervento a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili, per il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza nonché opere varie di manutenzione del corpo stradale e relative pertinenze. Triennio 2018-2020*", successivamente risolto per grave inadempimento.

Al fine di limitare il potenziale danno subendo, l'istante, a mezzo dell'avv., formulava all'ANAS SPA - Coordinamento Territoriale, istanza di accesso ex art. 22 e seguenti L. 241/90 a tutta la documentazione inerente alla risoluzione contrattuale e relativa escussione della cauzione definitiva, ritenuta necessaria per la difesa dei propri interessi.

In data 7.9.2018 l'Anas SPA - Coordinamento Territoriale consentiva l'accesso ma in sede di accesso, giusta verbale del 13 settembre 2018, veniva negato l'accesso a due pareri, rispettivamente del Direttore Operation e Coordinamento Territoriale e della Direzione Legale e Societario, contenenti dati cd. sensibili.

Avverso detto provvedimento di rigetto parziale, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, facendo presente che in assenza della conoscenza di detti pareri il diritto di difesa nell'istaurando giudizio risulterebbe irrimediabilmente compromesso.

Con nota dell'11.10.2018 l'Anas - Coordinamento Territoriale ha comunicato di aver trasmesso a parte ricorrente i due pareri.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'ANAS datata 11 ottobre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps – sedi died

FATTO

..... deduce di aver presentato in data 19 e 27 giugno 2018 all'Amministrazione resistente una richiesta formale di accesso ai seguenti dati:

- unità organizzativa responsabile per il procedimento;
- nominativo del dirigente incaricato della direzione della suddetta UO;
- nominativo del responsabile assegnatario del procedimento;
- data di avvio del procedimento;
- documentazione acquisita agli atti;
- data prevista per la conclusione.

Tali documenti riguardano il procedimento relativo alla registrazione, nel suo estratto contributivo, di vari periodi di servizio prestati in diversi Istituti Scolastici.

Ha dedotto a fondamento di avere urgente necessità di vedere costituita la propria posizione assicurativa al fine di esercitare il proprio diritto al pensionamento anticipato, in concomitanza dell'imminente compimento dei 65 anni.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la ricorrente ha adito in data 1/8/2018 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

L'Inps di ha fatto pervenire memoria in cui si deduce che la competenza spetta all'Inps

Sul ricorso presentato dalla sig.ra, la Commissione nella seduta del 11 settembre 2018 ha fatto rilevare di essere stata adita dall'Avv., senza peraltro allegare il mandato rilasciato in suo favore; ha invitato pertanto la parte ricorrente alla relativa produzione documentale.

Ha invitato altresì la parte ricorrente a fornire copia dell'istanza di accesso all'Amministrazione resistente.

Ha invitato l'Inps a trasmettere la domanda d'accesso alla sede competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, affinché l'ufficio competente si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all'interessata, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

In data 1 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione da parte della ricorrente la documentazione richiesta nell'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

La Commissione fa rilevare che l'Inps non ha dato riscontro all'ordinanza istruttoria, ma che invero sia l'istanza di accesso che il successivo ricorso alla Commissione sono stati proposti nei confronti di entrambe le sedi dell'Inps ed

Il ricorso è meritevole di essere accolto nei confronti della sede dell'Inps quanto alla *documentazione acquisita agli atti*, in considerazione dell'indubbia legittimazione della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ex art. 22 della legge n. 241/1990, quale portatrice di un interesse differenziato e qualificato ad acquisire tale documentazione ai fini della tutela del proprio diritto a vedersi riconosciuta la posizione assicurativa maturata per esercitare il diritto al pensionamento anticipato.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere l'unità organizzativa responsabile per il procedimento, il nominativo del dirigente incaricato della direzione della suddetta UO, il nominativo del responsabile assegnatario del procedimento, la data di avvio del procedimento, la data prevista per la conclusione in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto il nominativo del responsabile del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Spa

FATTO

Il 15.7.2018 presentava alla società resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia dei “*documenti e degli estratti conto delle posizioni bancarie*” intestate al medesimo.

Motivava tale istanza con l'esigenza di concordare un piano di rientro con la banca.

In ragione del rigetto opposto tacito dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria del Spa.

DIRITTO

La Commissione rileva che ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) si intende per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

L'astratta accessibilità - anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario", deve essere correttamente circoscritta - onde evitare indebite estensioni del diritto all'ostensione - valorizzando la necessità della sussistenza, a tal fine, di uno specifico collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che soddisfi la *ratio legis* della trasparenza della sfera d'azione amministrativa.

Nella fattispecie concreta, l'istanza avanzata dal ricorrente non risulta correlata alla disciplina di rilevanza pubblicistica svolta dalla Banca Spa di raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, ma afferisce ad attività privatistica bancaria, disciplinata ex art. 1823 c.c..

Il contratto di conto corrente bancario, o conto corrente di corrispondenza, come ha rilevato la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-01-2017, n. 2226) costituisce un negozio giuridico atipico dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l'incarico di compiere, nei limiti della sua organizzazione, pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni. La disponibilità del conto può essere costituita con versamenti di somme o con accrediti sul conto, o anche con intervento da parte della banca, la quale può dar corso ad ordini di pagamento con fondi propri.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

Per "documento amministrativo", deve infatti intendersi "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

L'Autorità ha riscontrato l'istanza facendo presente di aver già consentito l'accesso agli atti rinvenibile nel protocollo informatico del fascicolo di riferimento, rilevando l'indisponibilità del fascicolo originale, in cartaceo, dovuta ad una riorganizzazione logistica e facendo presente che avrebbe avuto cura di ricercarlo per metterlo a disposizione dell'istante.

Avverso il silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti che il relatore, nell'ambito dello procedimento n., avrebbe dovuto mettere a disposizione del Collegio che ha deciso il ricorso.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l.241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione, in mancanza di chiarimenti puntuali dell'Autorità circa i documenti già trasmessi all'istante relativamente al fascicolo n. 40431 ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Quanto alle difficoltà di reperire in archivio il fascicolo cartaceo la Commissione osserva che la mera difficoltà materiale di ricerca non può essere posta alla base di un diniego di accesso, potendo l'Amministrazione far ricorso al potere di differimento, ove necessario per consentire la riassunzione del fascicolo posto in archivio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso all'Amministrazione in relazione ad un fascicolo relativo ad un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

In particolare il Sig. ha richiesto copia degli allegati nn. 3, 4 e 5 di una lettera del 24.5.2005 che assume contenuta nel fascicolo.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza facendo presente di aver già consentito l'accesso con nota del 15/3/2018 prot. a tutti i documenti ostensibili contenuti nel fascicolo.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, sostenendo che la precedente nota richiamata dall'Amministrazione non contiene, in realtà quanto da lui richiesto con l'istanza di accesso.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l.241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione, in mancanza di chiarimenti puntuali dell'Autorità circa i documenti già trasmessi all'istante con la precedente nota, ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso e che l'istante abbia diritto ad accedere agli atti richiesti, ove effettivamente esistenti e detenuti dall'Autorità, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del

procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Scuola di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

FATTO

La SCUOLA di, in data 04/09/2018, formulava all'Istituto Comprensivo di un'istanza di accesso finalizzata all'assolvimento degli obblighi di informazione e di corretto esercizio delle relazioni sindacali.

Chiedeva, in particolare, una serie di documenti relativi all'ultimo biennio scolastico 2016/2017 e 2017/2018 (inviti alle contrattazioni di istituto; gli inviti o le comunicazioni afferenti all'obbligo di informativa preventiva o successiva).

L'Istituto scolastico negava l'accesso rilevando che l'istante non aveva indicato *“la normativa di riferimento che disciplina l'accesso agli atti”* né *“indicato e motivato quale sia l'interesse giuridicamente rilevante o diritto che sia stato lesò”*.

Avverso il provvedimento di rigetto l'Organizzazione sindacale ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

L'Organizzazione sindacale ha manifestato l'interesse a conoscere la documentazione di cui all'istanza di accesso per verificare il rispetto delle proprie prerogative stabilite dalla legge e dal CCNL, in quanto *“funzionali all'assolvimento degli obblighi di informazione e di corretto esercizio delle relazioni sindacali”*.

Per quanto sopra, richiamando i numerosi precedenti dalla Commissione in punto di legittimazione all'accesso dell'Organizzazione sindacale e rilevato che l'istanza risulta limitata a conoscere determinati documenti, il ricorso risulta meritevole di accoglimento e l'interesse dell'accedente congruamente motivato.

Ciò anche alla luce della natura difensiva dell'interesse dell'Organizzazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di un'istanza di "accesso amministrativo ai sensi del FOIA" ad una determinata nota prot./..... del 15/6/2018, di cui non precisa il contenuto, depositata presso quell'Ufficio, rivolgendosi, poi, alla Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che l'istanza di accesso (qualificata, invero, come "accesso amministrativo ai sensi del FOIA") è priva di qualsivoglia indicazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo*; né è indicato il nesso di strumentalità tra il proprio presunto interesse e i documenti richiesti in ostensione (art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990), dei quali non è indicato il contenuto.

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

Per completezza la Commissione osserva quanto segue. L'obbligo di esplicitazione dell'interesse ad accedere non sussiste nell'ipotesi di "accesso civico - disciplinato dall'art. 5 del Dlgs 33/2013 – come modificato dal d.lgs 97/2016 - ma, qualora, come nella specie, l'istanza d'accesso sia stata presentata ai sensi della predetta normativa, la Commissione è incompetente a decidere del relativo ricorso in ipotesi di silenzio o di rigetto: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame (ad al quale, peraltro, ricorrente risulta essersi rivolto con il medesimo atto rivolto a questa Commissione).

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Con ricorso presentato il 23 agosto 2018 ha domandato la revocazione della decisione emessa da questa Commissione nella seduta del 6 luglio 2017, mediante cui era stato rigettato un suo ricorso nei confronti dell'Amministrazione resistente: la quale aveva evidenziato che gli atti a cui veniva domandato l'accesso erano coperti da segreto, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., e che l'opportunità di tale secretazione era stata esplicitamente confermata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di (inerendo gli atti stessi ad un procedimento penale in essere presso quella Procura).

Da quest'ultima lo ha peraltro evidenziato, nell'odierno ricorso, di aver acquisito (il 21 luglio 2018) copia degli atti facenti parte del procedimento penale n. /, asseritamente archiviato nel 2013, e di aver rilevato che il contenuto di quegli atti non lo riguardava minimamente: circostanza che, a suo avviso, giustificerebbe la revocazione della predetta decisione di questa Commissione.

Nella seduta del 4 ottobre 2018 questa Commissione ha però dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, perché proposto più di un anno dopo rispetto alla comunicazione della pronuncia impugnata: osservando che *“comunque il contenuto dello specifico procedimento penale ai cui atti l'odierno ricorrente ha ora ottenuto di accedere non risultava richiamato in quella decisione di questa Commissione”*.

Con atto pervenuto a questa Commissione il 15 ottobre 2018 lo ha sollecitato una *“ulteriore riflessione”* su quella declaratoria di inammissibilità: sottolineando che l'invocata revocazione si fondava sul rinvenimento di un documento nuovo (gli atti del su menzionato procedimento penale) e che, quindi, essa doveva reputarsi tempestiva e suscettibile di venir esaminata nel merito.

DIRITTO

La Commissione osserva che la nuova istanza dello risulta di per sé inammissibile: atteso che una pronuncia resa in sede di revocazione non può essere impugnata per revocazione, ai sensi dell'art. 403 c.p.c., e (men che meno) risulta suscettibile di riesame.

Comunque l'eventuale esistenza di fatti o documenti nuovi (ovvero rinvenuti successivamente all'originaria decisione di questa Commissione) legittima l'interessato a formulare una nuova istanza di accesso all'Amministrazione, evidenziando le circostanze che da parte di quest'ultima renderebbero non più giustificato l'originario diniego di accesso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di riesame.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il sig. presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di che, nella pendenza di un giudizio al TAR avverso il silenzio della pubblica amministrazione veniva accolta, determinando la cessazione della materia del contendere.

In data 07.06.2018 l'istante formulava un'istanza di accesso al Ministero dell'Interno, tramite P.E.C. a tutti gli atti endoprocedimentali contenuti nel fascicolo informatico, chiedendo, in particolare, la trasmissione di copia di tutta la documentazione acquisita dall'ufficio, relativa al periodo 18.05.2017 al 13.06.2017, in quanto aveva constatato la mancata tempestiva notifica del decreto di concessione della cittadinanza.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta dell'11 settembre 2018, invitava parte ricorrente a produrre copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduce di aver trasmesso l'istanza di accesso (che non risultavano allegare al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Il legale dell'istante ha trasmesso la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Acquedotto S.p.A.

FATTO

Il Sig. ha presentato alla società Acquedotto S.p.A. un'istanza di accesso ai verbali della prova orale, nonché alle prove scritte dei candidati ammessi alla prova orale deducendo di aver partecipato ad una procedura selettiva diretta all'assunzione come addetto alla clientela presso gli Uffici di

In data 4/9/2018 la società riscontrava l'istanza deducendo di essere in attesa di ricevere eventuali opposizioni da parte dei candidati ai quali gli atti si riferivano, che aveva individuato quali controinteressati rispetto all'istanza di accesso.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che la società Acquedotto S.p.A. è una società a partecipazione pubblica istituita con Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 141 recante "*Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*"

Attese le funzioni svolte dalla società (in materia di approvvigionamento idrico) ritiene la Commissione che debba ritenersi inclusa – come attività prodromica e preordinata all'attività di pubblico interesse – quella relativa alla selezione del personale.

Da ciò consegue che è applicabile alla società la disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, rientrando essa nella definizione di cui all'art. 22, comma 1 lett. e) in base alla quale si intende per "*pubblica amministrazione*", *tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*".

Nel merito il ricorso è fondato.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura selettiva.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, la Commissione osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

In relazione al differimento operato dalla resistente, fondato sulla necessità di attendere riscontro dagli altri candidati, individuati come controinteressati, la Commissione osserva che eventuali ragioni afferenti alla tutela della riservatezza del singolo candidato risultano recessive rispetto all'interesse dell'istante dal momento che i partecipanti ad un concorso, prendendo parte alla selezione, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

I candidati che hanno partecipato ad una procedura selettiva non assumono, pertanto, la veste di controinteressati in senso tecnico (in tal senso T.A.R. Veneto, sez. I, 20/01/2016, n. 37; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 24 ottobre 2012, n. 8772).

Alla generale ostensibilità degli atti di una procedura selettiva fanno eccezione, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. d) della legge 241/90 i documenti contenenti "*informazioni di carattere psicoattitudinale*" per i quali il diritto di accesso è escluso anche "*d) nei procedimenti selettivi*".

Inoltre, sempre sulla base del richiamato art. 24, comma 7 della legge 241/90 nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso – di tipo difensivo - dovrà essere consentito "*nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*".

La domanda di accesso difensivo soffre dunque della limitazione indicata dall'ultimo periodo dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, e, di conseguenza esso non può prevalere sempre e comunque (e soprattutto acriticamente) su qualunque altro interesse e "*lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito...dal parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990 giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso*". (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2017, n. 1692)

Sulla base di tali principi la Commissione rileva che il ricorso è da accogliere con riferimento a tutti i documenti della procedura concorsuale, ivi compresi quelli contenenti gli indirizzi di residenza e gli altri dati personali comuni degli altri candidati, mentre il ricorso va respinto in relazione ai

documenti contenenti eventuali informazioni di carattere psicoattitudinale, nonché alla parte di essi contenenti dati sensibili, giudiziari o c.d. supersensibili, in quanto l'istante non ha, allo stato, manifestato l'esistenza di un interesse difensivo indispensabile da contemperare, nel senso sopra precisato.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo nel resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Maresciallo dei carabinieri ha formulato un'istanza di accesso al "*contenuto completo ed aggiornato di un resoconto delle movimentazioni di personale dipendente in entrata ed uscita tra le sedi di cui si parla nell'istanza presentata dal M. il 16.07.2017 e con specifico riferimento allo spazio di tempo intercorrente tra la predetta data del 16.07.2017 all'attualità, il tutto previo oscuramento dei dati personali dei militari movimentati/trasferiti/avvicendati e con invio del resoconto sotto forma di copia semplice da trasmettere con posta elettronica certificata*".

A sostegno della domanda deduceva di aver visto respingere la sua richiesta di trasferimento per motivi di assistenza, ma che era venuto a conoscenza di avvicendamenti e/o trasferimenti di altro personale militare proprio nelle sedi desiderate, nonché dell'assegnazione di altri presso strutture diverse da quelle espressamente indicate, ma eventualmente compatibili per distanza con le proprie necessità assistenziali.

L'Amministrazione ha negato l'accesso ritenendo l'istanza inammissibile in quanto non assistita da un interesse concreto ed attuale, diretta ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione e finalizzata ad una non consentita elaborazione di dati.

Avverso il diniego, il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della presentazione dell'istante di una domanda di trasferimento che risulta essere stata respinta dall'Amministrazione.

L'interesse del ricorrente assume, pertanto, natura difensiva, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Né appare condivisibile la motivazione del diniego fondata sul fatto che l'Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati al fine di soddisfare le richieste di accesso, atteso che l'interesse del ricorrente può essere soddisfatto semplicemente allegando (con oscuramento dei dati, come richiesto nell'istanza)

i provvedimenti di trasferimento o di assegnazione sede relativi al periodo temporale indicato (dal 16/7/2017), limitatamente alle sedi di servizio indicate dall'istante; il che non comporta un'attività di elaborazione di dati, alla quale l'Amministrazione non sarebbe tenuta ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata nel 2017 presso la Prefettura di

Deducendo che sull'istanza di accesso si era formato il silenzio rigetto in data 27/05/2018 adiva la Commissione (con lettera datata 1/10/2018) affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Avverso l'istanza di accesso si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta, pertanto, quando era ampiamente decorso il termine per la proposizione del gravame.

La Commissione segnala, per completezza, che sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione in fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che la ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico di

FATTO

La Signora, moglie del Signor formulava all'Azienda ospedaliera un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della cartella clinica del marito, ricoverato presso il Centro di rianimazione dal 16.09.2016 fino all'08.11.2016 (data in cui si verificò il decesso).

A sostegno dell'istanza deduceva di avere interesse, quale erede e diretta beneficiaria, ad attivare una polizza infortuni stipulata dal defunto marito.

Deducendo la formazione del silenzio diniego opposto proponeva ricorso al Difensore Civico della Regione – che, rilevata la propria incompetenza, trasmetteva gli atti a questa Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione del documentato rapporto di coniugio con il *de cuius*, nonché dell'interesse patrimoniale connesso all'attivazione di una polizza infortuni attivata dal marito, deceduto presso l'Ospedale destinatario dell'istanza di accesso.

Nel caso di decesso di un familiare, il diritto a conoscere i documenti relativi al ricovero del familiare defunto non è, peraltro, disciplinato dalla normativa ereditaria, ma inerisce alla qualità di congiunto e spetta autonomamente a chiunque si trovi in tale relazione di parentela con la persona deceduta (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 30/1/2003 n. 535; T.A.R. Cagliari, sez. II, 27/01/2012, ud. 18/01/2012, n. 67).

Tale soluzione è confermata anche a livello normativo laddove l'art. 2 *terdecies* del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy come modificato), inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, rubricato "Diritti riguardanti le persone decedute", prevede al primo comma che *"I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione"*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso chiedendo che venissero inviate le copie degli atti endoprocedimentali contenuti nel fascicolo relativo alla sua istanza finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, deducendo a riguardo che, collegandosi al sito dedicato ad assumere informazioni sullo stato della pratica, aveva potuto assumere solo delle generiche notizie.

Deducendo di aver ricevuto una risposta automatizzata della Prefettura, non soddisfacente della sua istanza di accesso, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti e suscettibili di ostensione, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza era finalizzata ad acquisire una serie di informazioni (quali fossero i pareri mancanti, la data della loro eventuale emissione, lo stato dell'istruttoria etc...) in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, l'accesso richiesto in via "telematica" senz'altro ammissibile, non significa facoltà di accesso al fascicolo telematico formato dall'Amministrazione, all'interno del quale possono essere contenuti atti e documenti che sono sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e della relativa disciplina regolamentare di settore.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.I. di

FATTO

Il Sig. ha formulato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso alla documentazione riguardante la notifica dell’atto prodromico alla cartella di pagamento ricevuta (in particolare la comunicazione del 29/08/2017 n.) assumendo che tale atto non gli fosse stato mai recapitato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Agenzia ha depositato una memoria alla Commissione in cui espone la procedura attraverso la quale vengono trasmesse le comunicazioni di irregolarità tramite il corriere il quale è responsabile della consegna al destinatario. Fa presente che, a seguito di accertamenti del “tracking” della consegna ha reperito la documentazione relativa alla notifica della comunicazione contestata, che allega alla memoria.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell’Amministrazione ritiene improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, in mancanza di prova dell’inoltro della documentazione anche all’interessato e visto che l’Amministrazione ha trasmesso con la memoria i documenti richiesti in sede di accesso, la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all’istante la nota pervenuta dall’Amministrazione, con gli allegati, all’indirizzo mail indicato nel ricorso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per la trasmissione della documentazione di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il signor rivolgeva all'Amministrazione una diffida ad adempiere contenente anche un'istanza di accesso diretta a conoscere la comunicazione di avvio del procedimento, il numero di protocollo assegnato ed il nominativo del responsabile del procedimento, in relazione alla propria istanza presentata in data 31/5/2018, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione la nota in cui rileva di aver provveduto alla protocollazione dell'istanza, dandone comunicazione all'interessato, in via telematica e che è in attesa del parere della Questura diper poter procedere all'istruttoria di propria competenza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che deduce di aver protocollato l'istanza e comunicato all'istante l'avvio del procedimento, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: di

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig., titolare dell'impresa individuale di, ha dedotto che di aver ricevuto dall'Amministrazione la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione in cui venivano contestate violazioni asseritamente verificatesi da parte sua, in relazione alla posizione di alcuni lavoratori.

Nell'ambito di tale vicenda il ricorrente formulava un'istanza di accesso al fascicolo ispettivo, riscontrata dal competente Ispettorato, che, dopo aver instaurato il contraddittorio con i lavoratori che avevano reso dichiarazioni nell'ambito del procedimento ispettivo, consentiva l'accesso agli atti solo in parte (limitatamente agli atti contenenti dichiarazioni rese da soggetto che non aveva presentato opposizione, oscurandone, peraltro, le generalità) e lo negava in relazione alle dichiarazioni rese dai lavoratori controinteressati che si erano opposti.

A seguito di tale provvedimento il ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del parziale diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Ispettorato ha depositato memoria.

Nella seduta del 5 luglio 2018 la Commissione emanava un'ordinanza in cui osservava preliminarmente che nel suo provvedimento l'Ispettorato aveva rilevato che i lavoratori che avevano reso dichiarazioni in sede ispettiva non erano più impiegati nell'azienda.

Sul punto rammentava l'orientamento della Commissione nel senso che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio "per i lavoratori", sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto anche Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714).

Osservava, inoltre questa Commissione che: *"L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).*

Da ciò consegue che il pericolo di pregiudizio e di ritorsioni non può ritenersi sussistente sotto tale profilo laddove manchi la qualità di lavoratore o collaboratore della società, come nel caso di specie".

Tuttavia, atteso che i terzi che hanno reso dichiarazioni erano stati qualificati dall'Amministrazione come controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90 e atteso che le generalità degli stessi non sono state rese note in sede procedimentale all'istante, la Commissione riteneva necessario che l'Amministrazione trasmettesse le opposizioni presentate e comunicasse a tali soggetti il ricorso proposto dal Sig. affinché gli stessi potessero interloquire in questa sede e la Commissione potesse valutare, nel merito, la fondatezza o meno delle opposizioni spiegate.

All'esito dell'istruttoria l'Ispettorato ha trasmesso una sola opposizione presentata da una lavoratrice, Sig.ra, la quale invoca, genericamente la tutela della propria privacy, il pericolo di ritorsioni, e la "*consapevolezza di aver testimoniato il vero*".

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento sulla base delle ragioni già esposte nella precedente ordinanza, ritenendo infondata l'unica opposizione trasmessa dall'Amministrazione da parte di una ex lavoratrice.

In particolare l'invocato interesse alla riservatezza, in disparte la genericità del richiamo operato, risulta comunque recessivo rispetto all'interesse difensivo tutelato dal comma 7 dell'art. 24, L.241/1990.

Parimenti infondato appare il pericolo di pregiudizio e di ritorsioni che non può ritenersi sussistente laddove manchi la qualità di lavoratore o collaboratore dell'impresa, come nel caso di specie.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Riscossione – Direzione Regionale – Servizi Regionali ai Contribuenti

FATTO

Il ricorrente, di, con riferimento alla comunicazione ricevuta via PEC il giorno 26 luglio relativa alla cartella di pagamento evasa il 24 luglio, tramite il dott. con istanza del 28 agosto ha chiesto all'amministrazione resistente, tra l'altro, di avere visione degli atti del relativo procedimento, oltre al rimborso di quanto pagato e non dovuto.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è sottoscritto solo dal dott. e che la delega allegata è finalizzata a presentare all'Agenzia delle Entrate – Riscossione domanda di rimborso dell'importo pagato a saldo della cartella di pagamento n. / Tra i documenti allegati al gravame non è presente un documento identificativo del ricorrente.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione ha comunicato che la richiesta del 28 agosto non rientrava nelle fattispecie previste dalla L.241/90 in quanto, quale richiesta di rimborso di somme non poteva essere considerata anche istanza di accesso ai documenti. Inoltre, aggiunge l'amministrazione che tale richiesta era carente della copia del documento del delegato alla presentazione e che il discarico, parziale, è pervenuto telematicamente all'Agenzia solo successivamente al pagamento volontario effettuato dal Contribuente. Conclude l'amministrazione che, a seguito della ricezione del discarico le somme relative a tale provvedimento sono a disposizione del Contribuente per il rimborso o per la compensazione.

DIRITTO

La Commissione osserva che il presente gravame è stato sottoscritto digitalmente solo dal dott. e che la delega allegata riguarda solo la domanda di rimborso dell'importo pagato a saldo della cartella di pagamento n. / e non la presentazione dell'istanza di accesso e del presente ricorso. La Commissione, pertanto, ritiene che l'istanza ed il gravame non siano riconducibili al sig. di
.....

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato –, Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., con istanza del 25.6.2018 ha chiesto di accedere ai documenti relativi alla posizione reddituale ed alle buste paga dell'ex coniuge Assistente di Polizia penitenziaria, Espone l'accedente che il controinteressato è dipendente del Ministero resistente, che tra i coniugi è intervenuta la separazione consensuale omologata il 25.1.2006 e che i chiesti documenti sono necessari per intraprendere il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ricorda, poi, la ricorrente che dal matrimonio sono nati due figli dei quali uno è ancora non autosufficiente.

L'amministrazione finanziaria ha motivato il proprio diniego del 13 settembre 2018 rilevando che sia l'Autorità Giudiziaria autorizzare l'accesso ad informazioni.

Il provvedimento di diniego dell'amministrazione resistente è stato impugnato in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato al controinteressato.

DIRITTO

La Commissione ricorda che la giurisprudenza è ormai consolidata (Tar Veneto, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 61; Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472) nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, ad accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata. Pertanto, la Commissione rileva la fondatezza del ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando provinciale – Reparto operativo – Nucleo informativo

FATTO

Il ricorrente, in data 8.08.2018, ha chiesto di accedere alle pratiche che portano il numero di protocollo anno 2011 e 2015, ove esistenti, per le stesse motivazioni indicate nell'istanza del 15.01.2018; espone, il ricorrente che i documenti richiesti sono menzionati in altri documenti avuti in copia a seguito della presentazione della richiesta del 15.01.2018.

Il Comando resistente in data 16.08.2018, ha trasmesso per competenza la richiesta ostensiva al Nucleo resistente, il quale ultimo, con provvedimento del 28.08.2018 ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

- foglio n. / datato 12.04.2016 originato dal Nucleo resistente stesso ed indirizzato al Comando Legione Carabinieri “.....” – Ufficio Personale –
- sentenze n. / emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di il 3.03.2016, allegata al foglio / del 12.4.2016 e trasmessa alla Legione Carabinieri

L'amministrazione ha, poi, comunicato che presso il Nucleo non sono presenti pratiche/atti riconducibili al prot. /-..... del 27.1.2017 non essendo tale protocollo in uso presso il Nucleo in nessuno degli anni dal 2011 fino alla data del provvedimento di accoglimento. L'amministrazione ha pertanto invitato il ricorrente a volersi recare presso gli uffici previo appuntamento telefonico nei 30 giorni successivi il provvedimento di accoglimento.

Il provvedimento del 28.08.2018 citato è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione, con riferimento ai documenti già ostesi, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, relativamente ai documenti che l'amministrazione ha dichiarato di non possedere, ossia pratiche/atti riconducibili al prot. /-..... del 27.1.2017, la Commissione ritiene che il ricorso vada respinto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli

FATTO

Il ricorrente, in data 9.08.2018, ha chiesto di accedere “all'intero carteggio ivi compresi appunti e altre pratiche ordinarie riferibili anche a diversi Comandi inerenti la materia de qua, nonché lo screenshot degli atti contenuti nei seguenti protocolli:

- 1)/.....-..... datato 27.10.2015 edito da codesto URP;
- 2)/.....-..... del 04.01.2016, sempre codesto URP;
- 3) pratica edita dal I reparto – ufficio personale marescialli di codesto comando, in particolare i ff.nn.-..... del 25.11.2015 –/.....-..... del 25.03.2016 e relativi esiti;
- 4)/.....-....., in particolare quello con sotto numero, del 02.11.2015 e relativi esiti edita dall'ufficio operazioni del Comando resistente”.

Ciò al fine di tutelare i propri interessi, anche in via giurisdizionale, a seguito della conoscenza di ulteriori elementi che hanno pregiudicato lo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente. Quest'ultimo, infatti è stato destituito dal servizio attivo a seguito di una condanna per un reato che il ricorrente sostiene di non avere mai commesso.

L'amministrazione resistente con provvedimento del 6.09.2018, ha accolto in parte fornendo copia dei seguenti documenti:

- lettera n.-..... - di prot., in data 25.11.2015, del I Reparto -SM -Ufficio Personale Marescialli; lettera n.-..... di prot., in data 31.12.2015, del Comando Legione Carabinieri ".....";
- lettera n./.....-..... di prot, rettificata in/.....-....., in data 25.3.2016 del I Reparto -SM Ufficio Personale Marescialli; lettera n.-..... di prot., in data 29.4.2016, del Comando Legione Carabinieri ".....";
- appunto n.-....., in data 16.8.2016, del I Reparto -SM -Ufficio Personale Marescialli; lettera n.-....., in data 17.8.2016, del I Reparto -SM -Ufficio Personale Marescialli;

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso alla pratica n., per essere la relativa istanza preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione ed essendo priva degli estremi del documento oggetto della stessa ovvero degli elementi che ne consentano l'individuazione.

Il provvedimento del 28.08.2018 citato è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Deduce il ricorrente che l'esigua documentazione, peraltro mancante degli screenshot, visionata ed acquisita è una copia inviata digitalmente dall'URP CC di e non quella originale; aggiunge il sig. che dei documenti rilasciati in copia contengono degli omissis. Conclude il ricorrente che il numero non è che il codice identificativo personale attribuito al ricorrente stesso quando era in servizio nell'Arma dei Carabinieri ed identifica, pertanto, il suo fascicolo personale.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione ha ribadito che la richiesta di accesso al fascicolo personale del ricorrente, ossia la pratica, è generica. Chiarisce, poi, che gli omissis sono stati apposti ai sensi dell'art. 1050, lett. e) del d.P.R. n. 90 del 2010, al fine di tutelare la riservatezza dei militari intervenuti nella trattazione dell'istanza diretta al Presidente della Repubblica. Conclude l'amministrazione che il diritto di accesso consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22, co.1, lett. a), legge 241/1990 e ss.mm.), e non viene fatto alcun riferimento alla visione in originale degli atti.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'accesso alla pratica n., ossia il fascicolo personale del ricorrente non riveste carattere generico, trattandosi dei documenti inerenti la trascorsa vita professionale dell'accidente. Relativamente alla richiesta di avere l'originale dei documenti, correttamente l'amministrazione ha fornito copia degli stessi, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. a), legge 241/1990. L'amministrazione, infine, afferma di avere escluso le informazioni che non presentavano alcuna connessione con situazioni giuridicamente protette dell'accidente, apponendo degli omissis e, pertanto, il ricorso per tale parte è da ritenere infondato. Con riferimento alla richiesta di accesso allo screenshot, la Commissione osserva che, effettivamente, la sua ostensione richiede un'attività di elaborazione di dati, contraria all'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 e pertanto il ricorso per tale parte risulta inammissibile.

PQM

La Commissione, in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo respinge e, in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – V Reparto – SM – Ufficio Relazioni con il Pubblico, II Reparto – SM – Ufficio Operazioni

FATTO

Il ricorrente, in data 9.08.2018, in relazione alle mail inviate tramite pec al pregresso Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri di, in data 25.10.2015 (due) e 03.01.2016, nonché al Presidente della Repubblica il 10 – 11 (due) e 12.01.2016 (tre), ha chiesto di visionare in originale ed, eventualmente di effettuare l'acquisizione mediante supporti magnetici presso gli uffici del NURP CC di “dell'intero carteggio, ivi compresi appunti e altre pratiche ordinarie riferibili anche a diversi Comandi di cui il ricorrente ignora il riferimento preciso inerenti la materia de qua, nonché lo screenshot degli atti contenuti nei fascicoli recanti i seguenti numeri di protocollo:

- 1)/.....-..... datato 27.10.2015 edito da codesto URP;
- 2)/.....-..... del 04.01.2016, sempre codesto URP;
- 3) pratica edita dal I reparto – ufficio personale marescialli di codesto Comando, in particolare i ff.nn./.....--..... del 25.11.2015 –/.....-..... del 25.03.2016 e relativi esiti;
- 4)/.....-....., in particolare quello con sotto numero, del 02.11.2015 e relativi esiti edita dall'ufficio operazioni del Comando acceduto.

Esponde il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri interessi, anche in via giurisdizionale, a seguito della conoscenza di ulteriori elementi che hanno pregiudicato lo svolgimento dell'attività professionale dell'accedente.

L'amministrazione acceduta ed in particolare il II Reparto – SM – Ufficio Operazioni con provvedimento del 4 settembre ha accolto l'istanza di accesso per la parte di sua competenza, rendendo disponibile per l'esame ed il rilascio di copia semplice, il documento n./.....-.....-....., datato 2 novembre 2015. Successivamente, in data 25 settembre il ricorrente ha esercitato il chiesto accesso in forma telematica presso il Comando Legione Carabinieri

Il ricorrente, in termini, ha inoltrato due gravami alla Commissione inerenti la medesima vicenda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, con i quali deduce che i documenti sono stati forniti in copia e non in originale e che tale azione si traduce in una limitazione del diritto di accesso, poiché non vi è possibilità alcuna di verificare l'esatta corrispondenza della documentazione. Inoltre lamenta il ricorrente che non sono stati consegnati gli “screenshot” richiesti, cioè fotografie del documento archiviato. Chiarisce, infatti, il sig. che, in passato diverse volte uffici dell'Arma dei

Carabinieri, nel far visionare la pratica, omettevano di consegnare alcuni atti non stampati, ma contenuti e archiviati nel protocollo informatico (da loro chiamato docsipa) poi emergenti da altri contesti.

DIRITTO

I due ricorsi attesa l'identità dell'oggetto vanno riuniti. Nel merito, la Commissione osserva che l'amministrazione avendo dato visione dei documenti in originale ed avendo fornito copia semplice degli stessi, ha soddisfatto la richiesta ostensiva del ricorrente, atteso che il rilascio di copie autentiche esula dalla disciplina sull'accesso di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990. Con riferimento alla richiesta di accesso allo screenshot, la Commissione osserva che, effettivamente, la sua ostensione richiede un'attività di elaborazione di dati, contraria all'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 e pertanto il ricorso per tale parte risulta inammissibile

PQM

La Commissione, previa riunione, in parte respinge i ricorsi ed in parte li dichiara inammissibili nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia – Co.I.S.P.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Compartimento della Polizia stradale e

FATTO

Il ricorrente, appartenente alla segreteria provinciale presso la provincia di della organizzazione sindacale ricorrente, dopo avere ricevuto numerose segnalazioni in ordine a presunte violazioni dell'Accordo Quadro Nazionale inerenti la turnazione di servizio, gli orari di lavoro etc. al fine di verificare la distribuzione dei carichi di lavoro che gravano sul personale anche attraverso l'istituto dello straordinario emergente, con istanza del 27.7.2018, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- a. ordini di servizio, art. 42 d.P.R. / dal 1.1.2018 al 28.7.2018;
- b. pianificazione settimanale dei servizi, ex art. 7, comma 8 dell'A.Q.N. dal 1.1.2018 al 28.7.2018;
- c. documentazione relativa ai cambi turno disposti d'ufficio, ex art. 11, comma 2, lett. b) dell'A.Q.N. dal 1.1.2018 al 28.7.2018;
- d. documentazione relativa ai cambi turno disposti d'ufficio, ex art. 11, comma 2, lett. a) dell'A.Q.N. dal 1.1.2018 al 28.7.2018;
- e. documenti relativi alla pianificazione trimestrale dello straordinario programmato, art. 16 dell'A.Q.N. dal 1.1.2018 al 28.7.2018;
- f. documenti relativi alla prestazione di lavoro straordinario programmato effettivamente svolto, art. 16 dell'A.Q.N. dal 1.1.2018 al 28.7.2018;
- g. documenti relativi alla prestazione di lavoro straordinario emergente suddividendo per ufficio, evitando ogni riferimento al singolo dipendente, al fine di tutelare la privacy, art. 16, comma 2 dell'A.Q.N. dal 1.1.2018 al 28.7.2018;
- h. documenti relativi all'attività di intervento espletata dal personale collocato in reperibilità, art. 64 legge n. 121 del 1981, dal 1.1.2018 al 28.7.2018;
- i. documenti relativi all'addestramento professionale ed all'esercitazione al tiro, art. 20 dell'A.Q.N. dal 1.1.2018 al 28.7.2018;
- j. foglio firma di entrata ed uscita dal 1.1.2018 al 28.7.2018.

Chiarisce l'accedente che i chiesti documenti riguardano solo il personale contrattualizzato e cioè dalla qualifica di Agente fino a vice Questore Aggiunto.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 3 agosto, ha concesso l'accesso ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) , h), relativi alle Sezioni di Polizia Stradale di e Distaccamenti di; e, relativamente ai rimanenti documenti l'amministrazione ha dichiarato di volersi riservare.

Con successivo provvedimento del 9 agosto, l'amministrazione ha negato l'accesso ai rimanenti documenti; in particolare, l'amministrazione ha rilasciato solo il numero complessivo delle ore effettuate relative al cosiddetto straordinario emergente (lett. g) (circolare Ministeriale n./.....). L'amministrazione ha, poi, comunicato di non potere rilasciare gli altri documenti in ragioni dei motivi riportati nella circolare citate e delle Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico (deliberazione Garante per la protezione dei dati personali n. 23 del 14.6.2007). Relativamente, infine, alla richiesta di pianificazione dello straordinario programmato, l'amministrazione ha comunicato che il medesimo è inserito nella pianificazione settimanale dei servizi con relativi nominativi del personale aderente ed esposta all'albo ogni venerdì in ordine ai quali la O.S. ricorrente ha già esercitato il chiesto accesso, in data 1.8.2018.

Il provvedimento di parziale diniego del 9 agosto è stato impugnato innanzi la Commissione in data 24 settembre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame, per essere stato presentato in data 24 settembre 2018, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge decorrente dal 9 agosto 2018.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Ambito Territoriale Provinciale di

FATTO

Il ricorrente, ha presentato in data 19 agosto 2018 all'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale Provinciale di istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 2 del D.lgs n. 33/2013 e domanda di accesso, ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, alle domande di mobilità interprovinciale personale educativo a.s. 2018/2019 presentate dal ricorrente e dagli altri candidati, con indicazione del punteggio attribuito e dei criteri adottati per la determinazione dello stesso. Motiva il ricorrente di non essere stato inserito nella graduatoria citata e che tale esclusione è priva di motivazione.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini, innanzi la Commissione, affinché assumesse le conseguenti determinazioni ordinando all'amministrazione resistente la pubblicazione sull'albo pretorio on line del sito istituzionale dell'Ambito Territoriale Provinciale di delle domande di mobilità interprovinciale personale educativo presentate per l'anno scolastico 2018/2019, ivi compresa quella del ricorrente con indicazione del relativo punteggio, dandone comunicazione all'Ufficio interessato ed al ricorrente.

L'amministrazione ha inoltrato una memoria, del 16 ottobre, con la quale ha comunicato di avere inoltrato al ricorrente le domande presentate dai candidati,, e Aggiunge l'amministrazione che al Sistema informativo del MIUR, presso l'USP di, non risulta alcuna domanda di trasferimento del personale educativo, per l'A.S. 2018-2019, relativa al docente

DIRITTO

La Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l'istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Relativamente alla richiesta di accesso alle domande di mobilità presentate dagli altri candidati, la Commissione preso atto della memoria di parte resistente, rileva la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Con riferimento alla richiesta di accesso alla domanda di mobilità interprovinciale personale educativo a.s. 2018/2019 presentata dal ricorrente, la Commissione

rileva che il ricorso è infondato per inesistenza dei documenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

La Commissione, poi, ricorda di non essere titolare di un potere ordinatorio di esibizione dei documenti oggetto di istanze di accesso.

PQM

La Commissione, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo dichiara infondato.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Nazionale Anticorruzione

FATTO

Il ricorrente, dirigente alle dipendenze dell'Autorità resistente, con istanza del 3 agosto 2018 ha chiesto di accedere a tutti gli atti istruttori contenuti nel fascicolo/..... prodromici alla decisione assunta dal Consiglio dell'Adunanza del 18 luglio 2018. Con tale decisione il Consiglio ha approvato la proposta di concessione di costruzione e gestione della tranvia di effettuata da un ufficio dell'Autorità stessa. Inoltre, il Consiglio ha evidenziato che il procedimento ha subito un appesantimento a seguito dell'assegnazione del fascicolo dall'ufficio diretto dal ricorrente dott. ad altro ufficio ed ha disposto che l'estratto della decisione inerente tale rilievo sia inserito nel fascicolo del ricorrente stesso.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione ha esposto che l'istanza del ricorrente è stata presentata in modo irrituale ed in violazione dell'art. 6 del Regolamento Anac sull'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità e che la medesima, dunque, non poteva essere conosciuta attraverso gli ordinari canali di ricezione né, conseguentemente, istruita dall'Anac. Infatti, l'istanza è stata inviata tramite il protocollo dell'ufficio diretto dal ricorrente ed è stata inoltrata al protocollo Riservato del dirigente dell'Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali.

DIRITTO

Il Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 6, comma 1 prescrive che la richiesta di accesso formale, indirizzata all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente può essere presentata di persona all'ufficio protocollo, per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica certificata, per via postale utilizzando l'apposito modulo allegato al Regolamento. Il successivo comma 4, dispone che "Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a

decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata”. L’amministrazione, pertanto, verificata l’irregolarità dell’istanza avrebbe dovuto darne comunicazione all’accedente per consentire il perfezionamento della richiesta stessa. Inoltre, la Commissione rileva che il ricorrente, quale destinatario della decisione del Consiglio, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui al combinato disposto degli art. 7 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti, senza che sia necessaria la dimostrazione del proprio interesse.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., in data 4 settembre ha presentato due istanze di accesso all'Istituto resistente; con la prima istanza la ricorrente ha chiesto di accedere al fascicolo personale della dipendente dell'Istituto stesso nonché agli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti ovvero copia dell'atto con il quale l'amministrazione resistente ha ritenuto di non avviare alcuna azione nei riguardi della controinteressata, per manifesta infondatezza del fatto segnalato, ai sensi degli artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 165 del 2001. Ciò in relazione ai fatti di causa esposti da nella memoria ex art. 183, comma 2 del c.p.c. inerenti la mancata segnalazione da parte della controinteressata dei pericoli ai quali andavano incontro sia la ricorrente sia gli altri pazienti. Motiva la ricorrente che i documenti sono necessari per verificare la genuinità della testimone nel giudizio di responsabilità civile n. / presso il Tribunale di, inerente un sinistro occorso nel maggio 2016, presso le strutture del centro protesi dell'..... di

Infatti, espone la ricorrente che la controinteressata è chiamata a testimoniare su circostanze che se accertate, implicherebbero una responsabilità della dipendente nei confronti dell'Istituto.

Con la seconda istanza, del 5 settembre, la ricorrente tramite l'avv. ha chiesto di accedere al cartellino marcatempo della dipendente sulla base delle medesime motivazioni apposte alla prima istanza di accesso. Le istanze di accesso sono sottoscritte solo dall'avv.

L'amministrazione resistente, con provvedimento conosciuto dalla ricorrente in data 26 settembre ha negato il chiesto accesso atteso che tutte le richieste sono prive di specifica procura. Infatti, rileva l'amministrazione che la procura menzionata nelle due istanze è limitata al contenzioso giudiziario e deve ritenersi non valida ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi. Nel merito l'amministrazione dichiara che i documenti richiesti con l'istanza n. 1 sono inesistenti, mentre l'ostensione dei documenti di cui all'istanza n. 2 lederebbe il diritto alla riservatezza della controinteressata.

Il provvedimento di diniego citato è stato impugnato in termini innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata

L'amministrazione nella propria memoria ha dedotto che le richieste ostensive sono prive della delega speciale e dei documenti identificativi del delegato e del delegante, così come disciplinato dall'art. 7, comma 7 del Regolamento Unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, determina del Presidente n. del 22.3.2018, che i cartellini marcatempo esulano dall'elenco dei documenti amministrativi di cui all'art. 5 , comma 1 del suddetto Regolamento e, pertanto, non sono accessibili, che l'oggetto dell'istanza è generico essendo privo di riferimenti temporali, perché i documenti lesivi del diritto alla riservatezza, come il cartellino marcatempo, sono esclusi dall'accesso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. b) del citato regolamento e, infine, perché il Giudice Istruttore ancora non si è pronunciato sull'ammissibilità dei testi.

DIRITTO

La Commissione, relativamente alla richiesta ostensiva n. 1, ossia il fascicolo personale della dipendente, gli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti ovvero copia dell'atto con il quale l'amministrazione resistente ha ritenuto di non avviare alcuna azione nei riguardi della controinteressata, dichiara il ricorso inammissibile per avere l'amministrazione dichiarato nel provvedimento di diniego che "il documento richiesto è inesistente".

Con riferimento alla richiesta di accesso al cartellino marcatempo della controinteressata, la Commissione, preso atto della disposizione regolamentare citata la quale prevede che alle richieste ostensive devono essere allegati la delega speciale ed i documenti identificativi del delegato e del delegante, e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. Tuttavia, la Commissione ricorda che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente "la sottoscrizione della procura, rilasciata con facoltà di rappresentare e difendere "in ogni stato e grado del procedimento" anche di mediazione, implica la ratifica della diffida ad adempiere e dell'istanza di accesso, atti negoziali propedeutici alla difesa, compiuti in nome e per conto della parte dal difensore, a nulla rilevando che il procedimento di mediazione non sia attivabile o attivato, ma essendo quell'attività extragiudiziale compiuta nel chiaro intento di tutelare gli interessi dell'assistito" (C.d.S. n. 4844 del 26 settembre 2014). Pertanto, sarebbe auspicabile che l'Istituto conformasse il proprio regolamento all'orientamento giurisprudenziale citato.

PQM

La Commissione in parte rigetta il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando provinciale di – Reparto Operativo

FATTO

Il Maggiore, in servizio presso il Comando provinciale dei Carabinieri di, aveva chiesto di accedere ai documenti preparatori, collegati e consequenziali alla pratica del 12 aprile 2018, n., avente ad oggetto “comunicazione – pratica – riservata – consegnata al Tenente Colonnello ..*”, protocollata nel registro del carteggio ordinario presso l’ufficio del Nucleo Investigativo di – anno 2018 – comandato dal ricorrente stesso. Motivava quest’ultimo di non conoscere il contenuto della suddetta pratica nonostante la stessa sia stata protocollata presso il proprio ufficio.

Il Comando resistente, con provvedimento sottoscritto dal Tenente Colonnello e conosciuto dal ricorrente in data 20 luglio, aveva negato il chiesto accesso rilevando l’assenza in capo a quest’ultimo di un interesse qualificato. Esponeva l’amministrazione di non conoscere il nesso di collegamento tra i chiesti documenti ed il preavviso di trasferimento del ricorrente citato in un sollecito all’accesso del 29 giugno, in una nuova istanza di accesso del 2 luglio e nella diffida del 3 luglio 2018.

Il provvedimento di diniego citato era stato impugnato innanzi la Commissione, la quale con ordinanza dell’11 settembre 2018, aveva chiesto all’amministrazione la ragione per la quale i chiesti documenti, benché indirizzati al Tenente Colonnello, fossero stati trasmessi al Nucleo Investigativo di, comandato dal ricorrente. Inoltre, la Commissione chiedeva se ai documenti in esame fosse stata apposta la classificazione “riservata” ai sensi dell’art. 42 della legge n. 124 del 2007, visto che i medesimi riportano nel campo oggetto la dicitura “riservata”; nelle more la Commissione aveva interrotto i termini di legge.

E’ pervenuta una memoria con la quale l’amministrazione espone che ai documenti non è stata apposta la classificazione indicata, posto che il termine “riservata” stava semplicemente a significare la delicatezza dell’argomento in essa trattato. L’amministrazione chiarisce poi che il registro di protocollo ordinario citato nella richiesta è in uso esclusivo al Reparto Operativo del Comando Provinciale di, da cui dipendono il Nucleo Investigativo comandato dal ricorrente, la Centrale Operativa e il Nucleo Informativo. Aggiunge l’amministrazione che, nel caso di specie, il Comandante del Reparto Operativo Tenente Colonnello, ha dato disposizione al proprio personale dipendente per l’iscrizione della pratica in questione oggetto della richiesta di accesso, per la trattazione, a propria firma, della missiva n. / che, una volta trasmessa al Comando Provinciale di “è stata personalmente custodita dallo

stesso originatore, stante la delicatezza del suo contenuto”. L’amministrazione, infine, chiede alla Commissione di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, atteso che il ricorrente avrebbe preso visione ed estratto copia semplice del documento *de quo*, presso il Comando Provinciale di già il 21 lug. u.s., così come rappresentato al punto n. 5 di una relazione esplicativa non pervenuta alla Commissione per l’accesso.

DIRITTO

La Commissione chiede ad entrambi le parti, ciascuna per la propria competenza, di trasmettere la relazione citata, il verbale d’accesso e di chiarire quali documenti sono stati ostesi. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita entrambi le parti, ciascuna per la propria competenza, a fornire la produzione documentale citata ed i chiarimenti di cui in motivazione, nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per la – Ambito territoriale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., a seguito di contestazione disciplinare dello scorso 1 settembre, ha inoltrato all'amministrazione resistente richiesta di accesso a tutti i documenti contenuti nel relativo fascicolo disciplinare.

L'amministrazione, secondo la prospettazione della ricorrente, ha differito l'accesso al fine di non ostacolare e impedire l'azione amministrativa in corso.

Contro tale differimento la ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione del provvedimento impugnato, menzionato nel ricorso, da parte della ricorrente. Tale omissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006, determina l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di

FATTO

....., proprietaria di due unità immobiliari ubicate a (.....), con istanza presentata il 15 maggio 2018 ha chiesto l'accesso a due documenti catastali (“*tipo mappale n° / (visura storica) e planimetria fg. part. sub.*”) concernenti altri immobili ubicati in medesimo comune, senza addurre specifiche argomentazioni a suffragio di tale istanza e senza neppure chiarire l'eventuale connessione tra questi ultimi immobili e quelli di cui lei affermava di esser proprietaria nel comune stesso.

Quindi, lamentando che rispetto all'istanza in questione si era formato il silenzio rigetto, con ricorso presentato il 3 luglio 2018 la ha adito questa Commissione.

Con memoria del 26 luglio 2018 l'Amministrazione resistente ha richiamato il contenuto della risposta che essa aveva fornito alla ricorrente il 9 di quello stesso mese: nella quale per un verso era stata evidenziata la materiale irreperibilità del tipo mappale da lei richiesto (seppur disponibile quale visura storica); e, per altro verso, era stato negato il diritto dell'istante stessa ad accedere ad una planimetria catastale riguardante un'unità immobiliare non di sua proprietà (della quale, peraltro, erano stati modificati i dati identificativi catastali, che attualmente risultavano riferiti ad una pluralità di unità immobiliari).

Con memoria pervenuta a questa Commissione l'11 settembre 2018 l'odierna ricorrente ha evidenziato che nel febbraio di quest'anno l'Amministrazione resistente le aveva consentito di accedere al predetto tipo mappale, però esclusivamente dandogliene visione e senza quindi consentirle di estrarne copia; e che l'accesso alla planimetria catastale risultava indispensabile al fine di “... appurare i diritti della scrivente, subentrata al genitore, per atto di donazione, su area confinante alla particella” catastale su menzionata.

Con ordinanza emessa nella seduta dell'11 settembre 2018 questa Commissione ha invitato, da un lato, l'Amministrazione a fornire chiarimenti circa l'attuale reperimento del tipo mappale (che la ricorrente sosteneva esserle stato consentito di visionare) e, d'altro lato, la ricorrente stessa a chiarire la qualità di erede che la legittimerebbe ad accedere alla planimetria catastale in argomento.

Con nota pervenuta a questa Commissione il 2 ottobre 2018 la ricorrente ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui afferma di “..... essere legittima erede” di Con ulteriore nota del 10 di quello stesso mese la ricorrente ha riferito che, in un colloquio svoltosi il giorno prima con un funzionario dell'Amministrazione resistente, le era stata evidenziata l'esistenza di

una normativa interna dell’Agenzia del Territorio in forza della quale risultava precluso l’accesso a documentazione catastale riguardante un’unità immobiliare appartenente a terzi. Di tale normativa la ha peraltro lamentato la lesività nel caso di specie, atteso che lo “..... accesso alla planimetria” in questione risulterebbe “..... probante ai fini dell’esercizio dei propri diritti ereditari”, e quindi ha domandato di potervi derogare a tal fine.

Con nota pervenuta il 22 ottobre 2018 l’Amministrazione resistente ha evidenziato che, “..... attraverso una corposa corrispondenza” per posta elettronica tra l’Amministrazione stessa e la ricorrente e comunque grazie al colloquio del 9 di questo mese (la cui esistenza è stata riferita anche dalla ricorrente), a costei era stato consentito l’accesso ai due atti contemplati nell’istanza di accesso: i quali, però, si erano rivelati di nessun interesse per la La quale, invece, aveva focalizzato la propria attenzione sulla planimetria di un’altra unità immobiliare: a cui però le era stato precluso l’accesso, perché l’unità immobiliare stessa apparteneva a terzi.

DIRITTO

Quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, nella nota pervenuta il 23 ottobre scorso, appare concordante con quanto riferito dalla ricorrente: rendendo perciò evidente il pieno soddisfacimento dell’originaria istanza di accesso e la conseguente cessazione della materia del contendere.

È appena il caso di soggiungere che, oltre a non risultare se la abbia formalmente chiesto l’accesso ad ulteriori atti in possesso dell’Amministrazione resistente, la legittimità del diniego che quest’ultima asserisce di aver opposto alla stessa riguardo all’accesso a tali altri atti potrebbe venir vagliato da questa Commissione soltanto ove la ricorrente presentasse un nuovo ricorso per tale ulteriore vicenda.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche

FATTO

In riferimento al procedimento concorsuale di cui al bando n., da cui era stata esclusa a causa di un'insufficiente punteggio ottenuto grazie ai titoli del c.d. gruppo A, con istanza del 20 giugno 2018 ha chiesto al Consiglio Nazionale delle Ricerche (in sigla: CNR) l'accesso ai relativi atti: ossia, in particolare, a tutte le domande di partecipazione al concorso stesso ed a tutti i verbali delle pregresse fasi procedurali comparative. Il 18 luglio 2018 l'Amministrazione le ha trasmesso la scheda di valutazione dei titoli da lei posseduti nell'ambito del predetto gruppo A, comunicandole quindi l'accoglimento dell'istanza e però non precisandole le modalità concrete di accesso alla documentazione oggetto dell'istanza stessa.

Assimilando tale comunicazione ad un diniego di accesso ai “..... titoli e [ai] *curricula* presentati da tutti i candidati” ed alle “..... relative valutazioni”, la ha adito questa Commissione con ricorso presentato il 26 luglio 2018.

Con nota del 30 agosto 2018 l'Amministrazione resistente ha evidenziato di aver consentito alla, con nota del 24 luglio precedente, l'accesso “..... integrale dei documenti richiesti per via telematica”: accesso che, ad avviso dell'Amministrazione stessa, si era concretizzato il 5 agosto di quello stesso anno grazie al *download* del relativo *file* informatico eseguito dalla ricorrente stessa.

Con ordinanza emessa l'11 settembre 2018 questa Commissione, dopo aver osservato “*in punto di fatto che la nota CNR firmata digitalmente il 18 (e non il 24) luglio 2018 fa riferimento al bando di concorso n.: ossia ad un procedimento concorsuale diverso da quello che formava oggetto dell'istanza di accesso agli atti della*”, ha reputato “*opportuno invitare l'Amministrazione stessa a chiarire se essa abbia dato risposta (anche) all'istanza di accesso della concernente il bando di concorso n. e quale sia stato il tenore sostanziale di tale risposta, oltreché (in caso positivo) le modalità del consentito accesso*”.

Con nota pervenuta a questa Commissione il 17 ottobre 2018 (e, però, rivolta al CNR) la ricorrente ha allegato una comunicazione del CNR risalente a due giorni prima, mediante la quale le veniva consentito di accedere a numerosi documenti riguardanti il bando di concorso n., ed il provvedimento di approvazione della graduatoria finale di tale concorso; ed ha comunque insistito per l'accoglimento dell'originaria istanza di accesso “..... in tutta la sua interezza”.

DIRITTO

La documentazione a cui l'Amministrazione resistente ha consentito alla ricorrente di accedere, successivamente all'ordinanza emessa da questa Commissione l'11 settembre scorso, appare sostanzialmente coincidere con quella indicata nel ricorso presentato a questa Commissione: con conseguente cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere.